DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 397/2019/R/EEL

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI E PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17

PRIMA RICOGNIZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI INFORMATIVI UTILI ALLA DEFINZIONE DEL SERVIZIO

> Documento per la consultazione Mercato di incidenza: energia elettrica 26 settembre 2019

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente con deliberazione 396/2019/R/eel per l'adozione di provvedimenti diretti all'adozione della regolazione del servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro che si troveranno senza fornitore, all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela, in attuazione dell'articolo 1, comma 60 della legge 124/17.

Il procedimento in parola si inserisce, inoltre, nel percorso di riforma delineato nell'obiettivo strategico "OS.17 Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato" contenuta nel Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro** e non oltre il 28 ottobre 2019

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Direzione mercati *retail* e tutele dei consumatori di energia

> Piazza Cavour 5 – 20121 Milano tel. 02.655.65.351/608 fax 02.655.65.265

e-mail: mercati-retail@arera.it sito internet: www.arera.it

INDICE

1	INTRODUZIONE	4
2	INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO EVOLUZIONE DEL MERCATO RETAIL	
	CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTOINQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO DEI SERVIZI DI ULTIMA ISTA	ANZA
	INTERVENTI POSTI IN ESSERE DALL'AUTORITÀ IN FAVORE DELLA PARTECIPAZIO MERCATO <i>RETAIL</i> DA PARTE DEI CLIENTI FINALI	NE AL
3	PRIMI ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZION DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER I CLIENTI DI PICCOLA DIMENSIONE	
A.	REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINA	LI .17
В.	ASSETTO DEL SERVIZIO	18
IDE	ENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CONTINUITÀ DELLA FORNITURA IN CASO DI INDISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER I PICCOLI CLIENTI	26
C.	CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	
	CORRISPETTIVI APPLICATI AL CLIENTE FINALE RIFORNITO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO	
	CONDIZIONI DI REMUNERAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO	
D.	CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI	39
E.	IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO	41
	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI	
F.	DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE SERVIZIO	48
4	TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE	50
API	PENDICE: IL MERCATO RETAIL DELL'ENERGIA ELETTRICA	52

1 INTRODUZIONE

- 1.1 Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 26 settembre 2019 396/2019/R/eel, per l'acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione, anche a valle di successive consultazioni, della regolazione del servizio di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza) destinato ai clienti del settore di energia elettrica di minori dimensioni¹ senza un fornitore (di seguito: servizio di salvaguardia per i piccoli clienti).
- 1.2 In coerenza con il richiamato quadro legislativo, il procedimento si inserisce, peraltro, nel percorso di riforma degli attuali servizi di ultima istanza, delineato nell'obiettivo strategico OS17 Funzionamento efficiente dei mercati retail e nuove forme di tutela dei clienti di piccola dimensione nel contesto liberalizzato contenuta nel Quadro Strategico per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A.
- 1.3 Come si dirà meglio nel prosieguo, la legge concorrenza, con lo scopo di attuare una riforma complessiva e organica dell'attuale assetto del mercato *retail*, traccia un complesso percorso di superamento dei regimi di tutela di prezzo che presuppone tra l'altro l'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: MiSE), di misure atte a garantire un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero e, da parte dell'Autorità, di adeguati strumenti di informazione e protezione del consumatore nella relazione con i venditori. Tali misure rivestono un'importanza cruciale rispetto agli obiettivi di completa apertura del mercato sanciti dalla legge concorrenza, atteso che requisito imprescindibile all'affermazione del mercato libero quale luogo ordinario di approvvigionamento per i clienti di piccola dimensione (che attualmente vi ricorrono con minore frequenza) è proprio la capacità del consumatore di valutare le offerte e i venditori che meglio soddisfano le proprie esigenze (sia in termini di prezzo che di qualità e caratteristiche del servizio).
- 1.4 L'evoluzione del mercato *retail* nei termini sopra prospettati, dovrebbe quindi condurre, nelle intenzioni del legislatore nazionale, a una progressiva contrazione della consistenza del servizio di maggior tutela e a una corrispondente crescita del numero di clienti riforniti sul libero mercato, così da traguardare la data della rimozione dei regimi di tutela di prezzo (prevista dalla legge concorrenza all'1 luglio 2020) con una quota residuale di

¹ Si tratta dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, nel seguito del documento anche indicate come piccole imprese.

- clienti ancora ivi serviti in quanto restii a scegliere un'offerta sul libero mercato ovvero perché sprovvisti di un fornitore per motivi anche non imputabili alla propria volontà.
- 1.5 Nel prospettico contesto di mercato a cui si dovrebbe giungere nelle intenzioni del legislatore nazionale, la legge concorrenza demanda all'Autorità di adottare la regolazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, ossia, un servizio di ultima istanza, tipicamente di carattere transitorio in quanto destinato a garantire la continuità della fornitura ai clienti senza un contratto nel libero mercato. In siffatto nuovo servizio, quindi, la protezione da accordare ai clienti non sarebbe più legata a una tutela di prezzo a favore di soggetti inerti o comunque incapaci di orientarsi nel mercato, ma sarebbe principalmente legata all'esigenza di garantire la fornitura di energia in situazioni di temporanei fallimenti di mercato.
- 1.6 Nonostante il percorso teorico tracciato in via legislativa (e sopra brevemente ricostruito), nella realtà, l'evoluzione verso il nuovo assetto di mercato sancito dalla legge concorrenza presenta ancora numerosi elementi di criticità riconducibili, tra l'altro, alla perdurante inerzia dei clienti di minori dimensioni ad abbandonare il servizio di maggior tutela. Nel disegno complessivo della legge concorrenza, tali criticità avrebbero dovuto essere affrontate (e idealmente superate) attraverso l'adozione di specifiche misure volte ad agevolare una transizione consapevole del consumatore al mercato libero, che avrebbero dovuto completare il processo di rimozione delle tutele di prezzo. Tali misure non sono ancora state adottate e, quandanche lo fossero, le stesse potrebbero rivelarsi, nel breve periodo, insufficienti rispetto all'obiettivo di un progressivo svuotamento del servizio di maggior tutela stante la difficoltà di individuare strumenti efficaci di stimolo alla partecipazione attiva dei clienti al mercato, tanto più nel tempo residuale ormai a disposizione. Nelle presenti circostanze, è pertanto verosimile ipotizzare che la consistenza del servizio di maggior tutela rimanga essenzialmente invariata alla data (sempre più imminente) dell'1 luglio 2020, con il conseguente passaggio dei clienti ivi riforniti al servizio di salvaguardia per i piccoli clienti.
- 1.7 In simile contesto, il servizio di salvaguardia diventerebbe la principale forma di approvigionamento dei clienti di piccole dimensioni, perdendo quindi la sua funzione residuale rispetto alla fornitura sul mercato libero. Questa circostanza muta radicalmente la portata degli interventi demandati all'Autorità per la definizione della relativa disciplina.
- 1.8 L'ingente numero di potenziali clienti da rifornire nell'ambito del nuovo servizio ha infatti significative ricadute sia (a) *sulle condizioni di erogazione* che, quantomeno in una fase inziale e nei limiti di quanto consentito dalle norme, non dovrebbero generare eccessive discontinuità con quelle del servizio di maggior tutela per evitare che i clienti

ivi riforniti ne restino penalizzati², sia (b) *sul disegno delle procedure concorsuali e sulle tempistiche di svolgimento delle stesse*. Per le medesime ragioni di numerosità del bacino di clienti potenziali, anche l'attivazione del servizio di salvaguardia a valle delle procedure concorsuali potrebbe esigere tempi dilazionati.

- 1.9 A fronte di quanto sopra, con il presente documento per la consultazione, l'Autorità intende illustrare i primi orientamenti per la definizione dell'assetto e delle condizioni di erogazione (sia economiche che contrattuali) del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti con l'obiettivo di soddisfare la duplice esigenza: di favorire una transizione graduale da un regime di tutela di prezzo a un servizio di ultima istanza finalizzato alla sola garanzia di continuità della fornitura e di minimizzare, al contempo, le possibili interferenze con il mercato libero, sia creando incentivi all'uscita dal servizio, sia attraverso l'applicazione al cliente di condizioni economiche di fornitura inidonee a spiazzare la concorrenza delle offerte proposte nel mercato libero.
- 1.10 Inoltre, nel valutare le possibili modalità di identificazione degli esercenti il servizio nell'ambito delle procedure concorsuali previste dalla legge concorrenza, l'Autorità intende valutare opportune misure atte a contemperare l'obiettivo di promozione della più ampia partecipazione da parte degli operatori anche cercando di ridurre al massimo le asimmetrie informative e i vantaggi competitivi degli attuali esercenti il servizio di maggior tutela con la finalità, altrettanto importante, di selezionare soggetti affidabili in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi.
- 1.11 Nella definizione dell'assetto e delle regole del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti l'Autorità intende altresì valutare l'opportunità di trattare diversamente i clienti di maggiori dimensioni (le piccole imprese), attualmente più attivi nel mercato, e quelli di minori dimensioni (domestici ed eventualmente micro-imprese³), che ancora oggi hanno potenzialmente più difficoltà a orientarsi nel libero mercato e quindi hanno necessità di una protezione rafforzata (ciò anche in coerenza con la legislazione europea cfr. paragrafo 2.7).
- 1.12 Le predette considerazioni sul differente grado di partecipazione al mercato delle diverse tipologie di clientela sono corroborate anche dalle risultanze del monitoraggio dell'Autorità sul mercato *retail*, che hanno messo in evidenza come la maturità della domanda e la concorrenzialità dell'offerta del mercato della vendita di energia elettrica abbiano raggiunto livelli difformi tra clienti domestici e non domestici. In particolare, le

 $^{^2}$ Ciò sopperirebbe, almeno parzialmente, alla mancata implementazione delle misure atte a garantire un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero.

³ Si tratta di imprese aventi al massimo 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

piccole imprese risultano più capaci di confrontarsi con il mercato libero, come avvalorato dalla maggiore percentuale di punti serviti a condizioni di libero mercato pari al 56% e dal più alto tasso di clienti che hanno cambiato fornitore (20%)⁴ rispetto ai clienti domestici che vi ricorrono meno frequentemente (44%) e hanno una minore propensione a cambiare fornitore (14%), anche per una limitata e superficiale conoscenza del mercato e delle sue potenziali opportunità⁵.

- 1.13 La prospettata differenziazione tra tipologie di clientela dovrebbe parimenti tradursi in una implementazione graduale, per fasi, del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, che dia precedenza temporalmente ai clienti non domestici. Ciò permetterebbe un più ordinato svolgimento delle procedure concorsuali e consentirebbe di gestire meglio eventuali criticità che dovessero emergere nella prima fase di attuazione, anche in vista dell'implementazione della fase successiva. Una siffatta implementazione progressiva del servizio permetterebbe agli operatori di disporre del tempo necessario per adeguare le proprie strutture operative al fine sia di partecipare alle procedure concorsuali sia (e soprattutto) di servire adeguatamente i nuovi clienti che acquisiranno in sede di gara.
- 1.14 La definizione della disciplina di dettaglio del servizio in questione esigerebbe, inoltre, specifici interventi normativi volti a:
 - consentire un percorso graduale di superamento dei regimi di tutela di prezzo, sopra richiamato, distinto per gruppi di clienti finali ed organizzato per fasi temporali;
 - consentire a tutela dei clienti una configurazione flessibile dell'assetto del servizio, modulabile temporalmente in funzione della numerosità dei clienti finali serviti a condizioni di salvaguardia;
 - esplicitare alcuni aspetti essenziali della disciplina del servizio (che richiedono una copertura legislativa) ai fini di una corretta implementazione dello stesso (es. identificazione del soggetto responsabile della gestione delle procedure concorsuali, individuazione del responsabile della fornitura in caso di indisponibilità dell'esercente la salvaguardia per i piccoli clienti, ecc.).
- 1.15 Alla luce del contesto (sopra brevemente ricostruito) entro cui avranno luogo le prime procedure per l'individuazione degli esercenti del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, il presente documento di consultazione prospetta i seguenti interventi:
 - i. due possibili assetti del servizio: il *modello 1* che assegna all'Acquirente unico la responsabilità di approvvigionare l'energia elettrica necessaria all'erogazione del servizio e agli esercenti l'attività di commercializzazione e il *modello 2* con assetto

⁴ Tale dato, insieme all'analogo relativo ai clienti domestici, si riferisce alla percentuale di clienti che hanno cambiato fornitore passando ad un altro del mercato libero e alle uscite dalla maggior tutela; per maggiori dettagli si rimanda all'*Appendice*.

⁵ Dati relativi all'anno 2018. Per maggiori dettagli si veda l'*Appendice*.

analogo a quello degli attuali servizi di ultima istanza del comparto elettrico e del gas naturale (in cui gli esercenti sono anche responsabili dell'approvvigionamento di energia elettrica);

- ii. delle condizioni economiche di erogazione del servizio che comportano:
 - a. l'applicazione al cliente di un prezzo per la materia energia con la medesima struttura di corrispettivi del prezzo del servizio di maggior tutela (variabile nel tempo e indifferenziato al livello territoriale);
 - b. regole di quantificazione dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento differenziate per tipologia di clientela, basate rispettivamente sui valori attesi dei prezzi del mercato all'ingrosso (c.d. metodologia di determinazione *ex-ante*) con riferimento ai clienti domestici e sui valori effettivi che si formano su detto mercato (c.d. metodologia *ex-post*), con riferimento ai clienti non domestici;
 - c. applicazione di un corrispettivo di commercializzazione determinato sulla base degli esiti delle aste tale da garantire, da un lato, la tutela del cliente finale rispetto a repentini cambiamenti del prezzo pagato in maggior tutela, e dall'altro, da non spiazzare né creare interferenze con le offerte di mercato libero;
 - d. una congrua remunerazione degli esercenti il servizio rispetto al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali;
- iii. l'applicazione ai clienti di condizioni contrattuali particolarmente tutelanti, in linea con quelle oggetto della disciplina delle offerte PLACET⁶.
- 1.16 Resta inteso che con la progressiva evoluzione del regime di salvaguardia per i piccoli clienti ad affettivo servizio di "ultima istanza", evoluzione che dipenderà sostanzialmente dalla presenza in tale servizio di un numero residuale di clienti finali, occorrerà rivedere l'assetto e le condizioni di erogazione dello stesso qui prospettate a partire dalla configurazione degli attuali servizi di ultima istanza presenti sul mercato (salvaguardia elettrica dei grandi clienti e FUI/default gas), prevedendo al contempo, ove necessario, strumenti regolatori in grado di assicurare forme di protezione specifica rivolte ai clienti più vulnerabili.
- 1.17 A tendere, quindi, il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti dovrebbe avere un assetto analogo a quello del *modello* 2 ed essere caratterizzato da condizioni economiche in grado di trasferire al cliente l'effettivo segnale di prezzo associato ai costi (sia di approvvigionamento che di commercializzazione) sostenuti dall'esercente per l'erogazione della fornitura a livello territoriale (quindi superando l'applicazione al cliente di un prezzo unico nazionale in questa sede proposto e con l'applicazione anche ai clienti domestici di un prezzo *ex-post*). Per le medesime ragioni, anche la portata delle

⁶ Deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com.

- tutele contrattuali, oggi necessarie per i milioni di clienti che saranno riforniti in salvaguardia, potrebbe essere ridotta in futuro in coerenza con la sua effettiva funzione di servizio di ultima istanza.
- 1.18 Alla luce di quanto sopra, e in considerazione della complessità e delicatezza della materia trattata, con il presente documento di consultazione, cui faranno seguito una o più consultazioni funzionali all'istruzione degli interventi puntuali sul tema in questione (tra cui le regole che governano le procedure concorsuali), l'Autorità intende acquisire elementi informativi utili a un migliore inquadramento delle specifiche esigenze dei clienti finali, nonché all'identificazione di eventuali criticità legate alle opzioni prefigurate e alle relative tempistiche di implementazione.
- 1.19 Il presente documento di consultazione è così strutturato:
 - a) il capitolo 2 illustra gli elementi di contesto relativi al quadro normativo e regolatorio entro cui inquadrare gli interventi prospettati;
 - b) il capitolo 3 riporta gli orientamenti generali relativi al servizio di salvaguardia per i piccoli clienti;
 - c) il capitolo 4 prospetta delle possibili tempistiche di implementazione degli interventi prefigurati.
- 1.20 Infine, in *Appendice* è riportato un breve quadro descrittivo dell'attuale struttura del mercato *retail* del settore dell'energia elettrica.

2 INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO NEL CONTESTO DI EVOLUZIONE DEL MERCATO RETAIL

Contesto normativo di riferimento

- 2.1 La legge 124/17 (successivamente modificata dalla legge 108/2018) dispone il superamento dei regimi di tutela di prezzo sia per il settore elettrico che per quello del gas naturale a partire dall'1 luglio 2020 (art. 1 comma 59), preceduto da un intenso lavoro preparatorio con il coinvolgimento di vari attori istituzionali tra cui l'Autorità ed il MiSe a cui sono demandati una serie di adempimenti propedeutici alla rimozione della tutela.
- 2.2 Tra i principali interventi richiesti all'Autorità dalla legge concorrenza al fine di stimolare la partecipazione della domanda al mercato si ricordano, tra l'altro:
 - i. la predisposizione delle regole per la realizzazione e gestione, da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), di un portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* (art. 1 comma 61);
 - ii. la predisposizione dei contenuti minimi delle offerte e dei requisiti che gli operatori devono rispettare per garantire la loro confrontabilità e omogeneità (art. 1, comma 63);
 - iii. la predisposizione di linee guida per la promozione delle offerte commerciali a favore dei gruppi di acquisto (art. 1, comma 65).
- 2.3 La legge 124/17 intesta, invece, al MiSe, il compito di:
 - a) istituire, su proposta dell'Autorità, un elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali così da garantire stabilità e certezza al mercato e conseguentemente fiducia di questi ultimi negli operatori di mercato (art. 1, comma 80);
 - b) definire, sentite l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato (art. 1, comma 68).
- 2.4 Su questi presupposti, la legge in parola, demanda altresì all'Autorità di adottare "disposizioni per assicurare, [dalla data di rimozione dei servizi di tutela], il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero" (art. 1, comma 60).

- 2.5 La legge concorrenza traccia quindi un complesso percorso preparatorio verso il definitivo superamento dei regimi di tutela di prezzo e individua, quale snodo decisionale fondamentale, l'adozione da parte del MiSe, del decreto disciplinante le modalità di transizione del cliente al mercato libero.
- 2.6 Gli orientamenti dell'Autorità in materia di servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, oggetto del presente documento per la consultazione, trovano quindi il loro fondamento nel predetto contesto normativo ma scontano l'assenza di efficaci misure di accompagnamento del cliente al mercato libero (per le ragioni riportate in premessa), circostanza questa di cui si tiene conto nelle valutazioni sulle opzioni di intervento proposte.
- 2.7 A completamento di quanto sopra, occorre altresì rammentare che il legislatore europeo ha previsto un percorso di rimozione delle tutele di prezzo più graduale e differito nel tempo come si evince dal dettato della direttiva rifusa relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica⁷ (di seguito: nuova direttiva energia elettrica), che permette agli Stati membri di continuare a ricorrere alla tutela di prezzo per un periodo transitorio (di durata non predeterminata) funzionale allo sviluppo di una concorrenza effettiva, pur nel rispetto di una serie di stringenti requisiti volti a non comprimere in alcun modo lo sviluppo del libero mercato⁸ ed esclusivamente in favore di una platea di soggetti, clienti domestici e micro-imprese, ridotta rispetto a quella attualmente prevista dalla direttiva 72/2009 (e dal servizio di maggior tutela).

⁷ Cfr. art. 5. Direttiva UE 2019/944 pubblicata in data 5 giugno 2019.

⁸ Gli interventi sui prezzi di fornitura devono rispettare i seguenti requisiti: (i) soddisfare un interesse economico generale; (ii) essere chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili; (iii) garantire alle imprese UE che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali; (iv) essere limitati nel tempo e proporzionati con riferimento ai soggetti beneficiari; (v) non generare costi addizionali in capo ai soggetti che operano nel mercato in maniera discriminatoria tra operatori; (vi) essere accompagnati da una serie di misure volte a realizzare una concorrenza effettiva e da una metodologia per valutare i progressi nel raggiungimento di simile obiettivo; (vii) essere definiti con una metodologia che garantisca un trattamento non discriminatorio dei venditori; (viii) determinare prezzi al di sopra dei costi ad un livello tale in cui ci può essere concorrenza effettiva; (ix) essere disegnati in modo tale da minimizzare ogni impatto negativo sul mercato all'ingrosso; (x) assicurare che i beneficiari degli interventi di prezzo abbiano la possibilità di scegliere offerte di mercato e siano informati dell'esistenza di tali offerte nonché ricevano assistenza per cambiare fornitore; (xi) assicurare che i beneficiari dei prezzi regolati abbiano diritto di avere contatori intelligenti (*smart meter*) e siano informati a riguardo; (xii) non generare sussidi incrociati tra clienti riforniti a prezzi di libero mercato e quelli riforniti a prezzi regolati.

- 2.8 Ai sensi della novellata legislazione europea, le misure istitutive dei regimi di tutela di prezzo devono essere notificate dagli Stati membri entro un mese dalla loro adozione senza la sospensione della relativa efficacia⁹.
- 2.9 La nuova direttiva energia elettrica dovrà essere trasposta dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2020 e le relative disposizioni saranno efficaci da gennaio 2021.

Inquadramento dell'intervento nel contesto dei servizi di ultima istanza

- 2.10 Le misure oggetto del presente documento di consultazione con cui si intende definire l'assetto e le caratteristiche del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti vanno contestualizzate anche rispetto all'attuale assetto dei servizi di ultima istanza oggi vigenti nel mercato elettrico.
- 2.11 Nel settore dell'energia elettrica, la legge 125/07 ha istituito il servizio di maggior tutela destinato ai clienti domestici e alle piccole imprese, la cui disciplina è stata transitoriamente confermata dal decreto legislativo 93/11. Tale servizio, istituito sulla base del dettato della direttiva 2003/54/CE e successivamente confermato dalla direttiva 2009/72/CE¹⁰, persegue le finalità di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica e di garantire che essa abbia una "qualità specifica a prezzi ragionevoli".
- 2.12 In continuità con l'assetto vigente al momento della completa apertura del mercato della vendita al dettaglio, il servizio di maggior tutela è prestato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche attraverso un'apposita società di vendita, denominata esercente la maggior tutela, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico).
- 2.13 L'Autorità stabilisce e aggiorna, sulla base dei sottostanti costi, le condizioni economiche applicate dagli esercenti la maggior tutela ai clienti finali. Le componenti del prezzo di maggior tutela relative alle attività regolate principalmente il trasporto dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione e distribuzione e la misura e agli oneri generali di sistema sono identiche a quelle che si applicherebbero ai punti di prelievo se i clienti fossero serviti da venditori sul mercato libero. La componente relativa all'approvvigionamento dell'energia elettrica è determinata in modo da coprire i costi sostenuti dall'Acquirente unico, che si approvvigiona nei mercati all'ingrosso; infine la componente del prezzo relativa alla commercializzazione è determinata dall'Autorità

⁹ La notifica deve contenere, tra l'altro, una descrizione dettagliata delle misure adottate e una spiegazione comprovante il rispetto dei criteri ivi specificati. Entro gennaio 2022 e successivamente gennaio 2025 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea una relazione avente a oggetto i progressi compiuti per realizzare l'obiettivo di una concorrenza effettiva.

¹⁰ Si veda al riguardo l'articolo 3, comma 3 di entrambe le Direttive.

- sulla base dei costi che sosterrebbe un operatore efficiente del mercato: essa include ad esempio una stima dei costi di acquisizione dei clienti che i fornitori sul mercato libero sostengono (a differenza degli esercenti la maggior tutela). In questo modo, si assicura che i prezzi di maggior tutela non "spiazzino" le offerte del mercato libero.
- 2.14 Per quanto riguarda i clienti che non hanno diritto alla maggior tutela, il legislatore ha previsto un istituto il servizio di salvaguardia (di seguito: salvaguardia dei grandi clienti) finalizzato a garantire la continuità della fornitura. Tale servizio è erogato da società di vendita selezionate attraverso procedure concorsuali per aree territoriali a condizioni economiche determinate in esito alle medesime procedure. Il differente regime di erogazione del servizio di salvaguardia rispetto alla maggior tutela, in particolare con riferimento alle modalità di determinazione del prezzo applicato, risponde alle diverse esigenze di tutela dei clienti che in questo caso, anche in ragione delle loro dimensioni e della loro capacità contrattuale, risultano maggiormente in grado di operare sul mercato. L'erogazione del servizio di salvaguardia riguarda, tra l'altro, molti clienti che non sono stati in grado di trovare un venditore del mercato libero, anche a causa della loro scarsa qualità creditizia. Questo aspetto del servizio espone l'esercente selezionato a un maggiore rischio, in ragione del quale i prezzi del servizio di salvaguardia possono risultare potenzialmente più elevati dei prezzi prevalenti sul mercato libero.
- 2.15 In altre parole, il servizio di salvaguardia dei grandi clienti garantisce solamente la continuità della fornitura, configurandosi come un vero e proprio servizio di ultima istanza, dove i prezzi praticati dagli esercenti il servizio sono quelli dai medesimi predisposti e offerti in sede di gara per la loro selezione.
- 2.16 L'attuale servizio di maggior tutela, invece, garantisce sia (a) la continuità della fornitura sia (b) una tutela di prezzo che viene definito dall'Autorità sulla base dei costi effettivi associati all'erogazione del servizio e con l'obiettivo di assicurarne la ragionevolezza.
- 2.17 Il citato parametro della ragionevolezza costituisce un criterio ampio che deve essere valutato, in ossequio alla giurisprudenza UE che pure si è espressa in materia, nel rispetto del principio di "proporzionalità" con le effettive esigenze di tutela dei clienti interessati, considerate nella loro concreta dinamica evolutiva. Tale principio si sostanzia nell'adozione di misure coerenti con l'effettiva evoluzione della situazione di fatto che caratterizza il mercato di riferimento.
- 2.18 Al richiamato principio di proporzionalità devono conformarsi anche gli interventi proposti nel presente documento di consultazione così da garantire alla platea dei soggetti beneficiari del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, una tutela adeguata ancorché non di prezzo rispetto alla capacità di questi ultimi di orientarsi nel mercato e scegliere il proprio fornitore.

<u>Interventi posti in essere dall'Autorità in favore della partecipazione al mercato retail da parte dei clienti finali</u>

- 2.19 L'evoluzione del mercato *retail* tracciata dalla legge 124/17 presuppone una serie di interventi per promuovere la consapevolezza e la partecipazione dei clienti finali di piccole dimensioni al mercato così da traguardare la data di rimozione dei regimi di tutela prezzo con una quota marginale di clienti senza venditore da rifornire nell'ambito del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti.
- 2.20 In ossequio alla citata legge, l'Autorità, al fine di accrescere la trasparenza e la confrontabilità delle offerte così da renderle più comprensibili ai clienti finali, ha introdotto¹¹ la disciplina delle c.d. offerte PLACET, vale a dire offerte di mercato libero che ogni venditore è obbligato a inserire nel proprio portafoglio di offerte rivolte ai clienti di piccole dimensioni. Le offerte PLACET sono articolate in una offerta a prezzo fisso e in una a prezzo variabile, hanno a oggetto l'erogazione dell'energia elettrica o del gas naturale e hanno caratteristiche che le rendono facilmente confrontabili fra loro, in quanto prevedono:
 - i. la fornitura della sola materia prima, senza la possibilità di prevedere servizi o prodotti aggiuntivi;
 - ii. le medesime condizioni contrattuali per tutti i venditori;
 - iii. una struttura predefinita dei prezzi, i cui livelli sono liberamente stabiliti da ciascun venditore.
- 2.21 Un ulteriore intervento volto a favorire la maggiore consapevolezza dei clienti finali ha riguardato il completamento della regolazione relativa alle clausole inderogabili delle condizioni contrattuali che tutti i contratti di mercato libero devono contenere¹². A tale scopo l'Autorità ha individuato un *set* minimo di clausole da ritenersi immodificabili da parte dei venditori e che pertanto devono essere inserite obbligatoriamente in tutti i contratti di mercato libero. Tali clausole rendono maggiormente omogenee le offerte di mercato libero in relazione a quegli aspetti per i quali i clienti mostrano di avere minore potere contrattuale, facilitando in ultima analisi la comprensione e la comparazione delle offerte.
- 2.22 Inoltre, nell'intento di promuovere una più ampia informazione dei clienti finali in merito all'identità delle imprese abilitate alla vendita affinché questi possano anche valutarne il grado di affidabilità in relazione ad aspetti di particolare rilevanza (quali la solidità finanziaria e l'onorabilità), l'Autorità ha altresì presentato al MiSE una proposta recante

¹¹ Deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com.

¹² Deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com.

- criteri, modalità, requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco venditori elettricità, ai sensi dell'art. 1, comma 80, della legge 124/17¹³, elenco che tuttavia non è ancora stato adottato dal MiSE.
- 2.23 L'Autorità ha adottato altresì il Regolamento per la realizzazione e gestione, da parte del Gestore del SII, di un Portale delle offerte presenti nei mercati *retail* rivolte ai clienti finali domestici e alle piccole imprese di energia elettrica e gas naturale (di seguito: Portale Offerte)¹⁴. Il Portale in questione intende fornire ai clienti di minori dimensioni uno strumento informativo in grado di aiutarli nella comparazione delle offerte presenti sul mercato, promuovendo la capacità dei clienti ad operare scelte consapevoli grazie a una maggiore comprensione delle diverse offerte commerciali. Il Portale Offerte è operativo dall'1 luglio 2018.
- 2.24 Per ultimo, sono state adottate le linee guida per la promozione delle offerte di energia elettrica e di gas naturale a favore di gruppi di acquisto rivolti ai clienti finali domestici e alle piccole imprese¹⁵. Tali linee guida istituiscono delle regole di condotta omogenee e uniformi di natura volontaria a cui i gruppi di acquisto, qualora decidano di aderirvi, devono conformarsi per assicurare la necessaria trasparenza sulle campagne di acquisto collettivo, la correttezza nell'utilizzo delle diverse forme di comunicazione al cliente (segnatamente nella fase promozionale delle iniziative in questione), la completezza delle informazioni rese sulle offerte commerciali proposte per il tramite degli stessi, nonché un'adeguata assistenza al cliente, soprattutto nella fase di adesione all'offerta e di cambio fornitore.
- 2.25 Obiettivo del predetto intervento è quello di assicurare un adeguato livello di tutela ai clienti finali che aderiscono ai gruppi in questione, garantendo loro la possibilità di valutare e confrontare le diverse offerte proposte per il tramite dei gruppi e scegliere la più conveniente in funzione delle proprie esigenze.

 $^{^{13}}$ Deliberazione 16 novembre 2017 762/2017/I/eel.

¹⁴ Deliberazione 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com.

¹⁵ Deliberazione 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com.

3 PRIMI ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER I CLIENTI DI PICCOLA DIMENSIONE

- 3.1 Il presente capitolo illustra gli orientamenti dell'Autorità in relazione ai possibili assetti e ai principali elementi costitutivi del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti.
- 3.2 Il servizio in parola è concepito dalla legge concorrenza come un "servizio di ultima istanza" e come tale dovrebbe avere carattere residuale rispetto all'approvvigionamento sul mercato libero, durata anche breve, in quanto connesso a temporanei fallimenti di mercato libero, volto a garantire la continuità della fornitura ai clienti senza fornitore. La citata legge prevede altresì che gli esercenti tale servizio debbano essere selezionati tramite procedure concorsuali, per aree territoriali, secondo criteri che incentivino il passaggio al mercato libero.
- 3.3 A fronte di quanto sopra, gli interventi di seguito prospettati mirano a bilanciare l'obiettivo della legge di istituire un servizio di ultima istanza a carattere temporaneo, che stimoli il passaggio del cliente al libero mercato, con l'esigenza, parimenti importante, di definire passaggi graduali nella transizione dalla maggior tutela al nuovo servizio così da evitare impatti repentini e improvvisi per i clienti finali soprattutto in termini di prezzo loro applicato. Si ritiene, infatti, che nell'attuale contesto ancora caratterizzato dall'inerzia di una quota significativa di clienti piccoli consumatori restii a ricorrere al libero mercato, sia inizialmente essenziale disegnare il servizio di salvaguardia in modo tale da assicurare adeguate forme di tutela ai milioni di clienti che saranno ivi riforniti all'indomani della rimozione del servizio di maggior tutela.
- 3.4 Le misure di seguito illustrate mirano pertanto a soddisfare le predette esigenze, tenuto conto del contesto sopra evidenziato e dell'assenza di ulteriori interventi propedeutici alla transizione consapevole dei clienti finali al mercato libero. In occasione delle successive procedure concorsuali, gli orientamenti qui formulati saranno sottoposti a revisione anche in funzione dell'effettivo carattere di residualità che a tendere dovrebbe assumere il servizio.
- 3.5 Tali misure riguardano, in particolare:
 - A. i requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali;
 - B. l'assetto del servizio;
 - C. le condizioni economiche del servizio;
 - D. le condizioni contrattuali del servizio;
 - E. le modalità di identificazione degli esercenti il servizio;
 - F. la durata del periodo di assegnazione del servizio.

A. REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO DA PARTE DEI CLIENTI FINALI

- 3.6 La legge 124/17 prevede che abbiano titolo a beneficiare del servizio di salvaguardia i clienti finali domestici e le c.d. piccole imprese "senza un fornitore" di energia alla data di rimozione del servizio di maggior tutela.
- 3.7 Dal tenore della norma si deduce che il servizio in parola sia destinato alle due tipologie di clientela ivi indicate che, a partire dalla predetta data, non risultino titolari di un contratto di somministrazione di energia a condizioni di libero mercato perché non hanno scelto un venditore ovvero si trovano senza un venditore in tale mercato (risoluzione del contratto, fallimento del venditore).
- 3.8 Si ritiene, infatti, che con la cessazione del servizio di maggior tutela si estingua *ex-lege* il rapporto contrattuale tra l'esercente e il cliente finale, atteso che, oggetto della prestazione, è il servizio di tutela di prezzo, abrogato in via legislativa, che non può più essere erogato.
- 3.9 A supportare simile interpretazione è anche la *ratio* stessa della legge concorrenza che concepisce il mercato libero come l'unica forma di approvvigionamento di energia da parte di tutti i clienti finali e conseguentemente non può che identificare come "clienti senza fornitore" coloro i quali si trovino privi di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato.
- 3.10 Aderendo alla predetta interpretazione si ricava pertanto che anche quei clienti inerti, che alla data di cessazione del servizio di maggior tutela si trovino ancora serviti in tale servizio, debbano essere riforniti nell'ambito della salvaguardia per i piccoli clienti in quanto privi di un contratto di fornitura sul libero mercato.
- 3.11 Identificato il perimetro iniziale del servizio, in merito alle specifiche condizioni di accesso al servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, si intende attribuire al cliente finale la facoltà di richiedere all'esercente la voltura e l'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato, con le medesime modalità imposte dalla regolazione vigente agli esercenti la maggior tutela.
- 3.12 Inoltre, si intende accordare al cliente finale la possibilità di richiedere contestualmente alla voltura presso un punto servito nell'ambito della salvaguardia per i piccoli clienti anche lo *switching*, così da minimizzare i tempi di attivazione delle offerte di mercato¹⁶.

¹⁶ Ai sensi della regolazione, le operazioni di voltura e *switching* non sono contestuali come invece prospettato nel presente documento.

- 3.13 Di converso, a differenza di quanto accade attualmente per il servizio di maggior tutela¹⁷, i clienti finali non avranno la facoltà di richiedere l'attivazione del servizio in questione con riferimento al punto di prelievo nella loro titolarità rifornito nell'ambito di un'offerta di libero mercato.
- 3.14 Tali clienti hanno piuttosto diritto a rientrare automaticamente nel servizio nell'ipotesi in cui il contratto di fornitura sia risolto¹⁸ (per es. recesso da parte del venditore o perché giunga a scadenza senza essere rinnovato) e il cliente non concluda un nuovo contratto nel lasso di tempo precedente la data di efficacia di tale scioglimento. Si ritiene, infatti, che simile previsione incentivi i clienti a cercare attivamente un nuovo fornitore sul mercato sfruttando tutto il tempo a loro disposizione¹⁹ prima che si producano gli effetti dello scioglimento del vincolo contrattuale.
 - Q1. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità in merito alle condizioni di accesso al servizio? Se no, per quali motivi?
 - Q2. Si condivide l'orientamento secondo cui non sia possibile richiedere l'attivazione del servizio da parte di clienti finali titolari di un contratto a condizioni di libero mercato? Se no per quali motivi? Quali specifiche criticità si rinvengono in proposito?

B. ASSETTO DEL SERVIZIO

- 3.15 Con riferimento ai possibili assetti del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti l'Autorità intende valutare due possibili opzioni:
 - <u>modello 1</u>: separazione della funzione di approvvigionamento di energia elettrica da quella di commercializzazione (che include l'erogazione della fornitura mediante la sottoscrizione del contratto di trasporto con l'impresa distributrice e la gestione del rapporto contrattuale con il cliente²⁰), in continuità con l'attuale assetto del servizio di maggior tutela;

¹⁷ Ai sensi del comma 4.7 del TIV, un cliente avente diritto alla maggior tutela può sempre richiedere all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio.

¹⁸ Ai sensi della regolazione il cliente finale che intende cambiare fornitore può recedere dal contratto in essere solo rilasciando al nuovo venditore di libero mercato, in occasione della stipula del nuovo contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto.

¹⁹ Ai sensi della regolazione il fornitore può recedere dal contratto di fornitura con un preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.

²⁰ A titolo esemplificativo, rientrano nella gestione del rapporto contrattuale con il cliente, le attività di fatturazione, gestione dei pagamenti e insolvenze, gestione reclami e in generale, servizi di assistenza informativa al cliente, come *call center*, ecc.

- <u>modello 2:</u> attribuzione al medesimo soggetto della funzione di approvvigionamento di energia elettrica e di commercializzazione, in analogia con il servizio di salvaguardia dei grandi clienti.
- 3.16 La scelta dell'uno o dell'altro modello andrebbe valutata in funzione dello specifico contesto di mercato in cui avrà luogo la prima assegnazione del servizio in parola nonché della numerosità e delle caratteristiche della platea di riferimento (clienti domestici e non domestici) e potrà essere rivista in futuro in prospettiva dei successivi periodi di assegnazione.
- 3.17 A tale riguardo, occorre evidenziare che l'eventuale implementazione del *modello 1* (e ancor più la variante *1bis* di seguito illustrata), richiederebbe una copertura legislativa atteso che l'assetto prospettato non pare trovare riscontro nella legge concorrenza.
- 3.18 A riguardo si evidenzia altresì che, indipendentemente dal modello prescelto tra quelli qui prospettati, dovrà essere garantita la coerenza con le soluzioni che saranno adottate ai fini della riscossione degli oneri generali di sistema così da non creare distorsioni e/o discriminazioni tra esercenti il servizio in questione e venditori del mercato libero.
- 3.19 Di seguito, sono infine prospettati degli scenari alternativi rispetto all'identificazione del soggetto responsabile della continuità della fornitura nel caso di indisponibilità dell'esercente il servizio.

<u>Modello 1: separazione della funzione di approvvigionamento e commercializzazione del servizio</u>

- 3.20 Il modello in questione comporterebbe l'assegnazione ad Acquirente unico della funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso e quindi della qualifica di utente del dispacciamento per gli esercenti il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, selezionati tramite gara, i quali sarebbero, invece, titolari del contratto di trasporto e responsabili dell'attività di commercializzazione (alla stregua degli attuali esercenti la maggior tutela).
- 3.21 In generale, l'attribuzione ad Acquirente unico della funzione di approvigionamento avrebbe il vantaggio di sterilizzare Terna dal potenziale rischio creditizio degli esercenti e solleverebbe questi ultimi dal rischio di sbilanciamento in cui potrebbero incorrere dovendo programmare i propri prelievi rispetto a una platea di nuovi (e potenzialmente numerosi) clienti, con le conseguenti ricadute che tale rischio potrebbe comportare sul prezzo offerto in sede di gara. Per contro, in tale assetto il rischio credito, legato ai ritardi o ai mancati pagamenti degli esercenti il servizio rimarrebbe in capo ad Acquirente unico che, per farvi fronte, dovrebbe richiedere adeguate garanzie ai primi i quali, a loro volta, incorporerebbero il costo di tali garanzie nel prezzo offerto in sede di procedura

- concorsuale per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti. Inoltre, nel predetto scenario il sistema sarebbe esposto al rischio credito degli esercenti il servizio, con riferimento sia ai corrispettivi del servizio di traporto/distribuzione che agli oneri generali di sistema.
- 3.22 Il modello sopra descritto, che replica l'assetto del servizio di maggior tutela, esigerebbe interventi regolatori di portata limitata ai fini della sua implementazione (ad es. modifica del contratto di cessione di Acquirente unico).
- 3.23 Per ottimizzare la gestione del rischio credito degli esercenti a cui, come già evidenziato sopra, sarebbe esposto Acquirente unico in qualità di approvvigionatore e utente del dispacciamento, si potrebbe eventualmente valutare, in alternativa alla costituzione di apposite garanzie, l'attribuzione al primo della gestione centralizzata degli importi corrisposti dai clienti finali agli esercenti, a titolo di corrispettivo per il servizio erogato (modello 1bis).
- 3.24 In tale scenario, gli esercenti continuerebbero a occuparsi dell'attività di commercializzazione (e quindi anche della gestione delle insolvenze dei clienti) in qualità di controparti del contratto di somministrazione con il cliente finale, mentre Acquirente unico sarebbe responsabile della gestione degli importi corrisposti dai clienti finali e della loro ripartizione tra i vari soggetti della filiera coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni funzionali all'erogazione della fornitura.
- 3.25 Simile soluzione comporterebbe, innanzitutto, un articolato sistema di deleghe che ciascun esercente dovrebbe conferire ad Acquirente unico per legittimarlo ad amministrare le somme corrisposte dai clienti finali (ad es. autorizzandolo a operare sul conto corrente di ciascun esercente in cui sarebbero versate tali somme ovvero istituendo un apposito conto di cui sarebbe contitolare).
- 3.26 Inoltre, occorrerebbe definire le modalità di ripartizione del gettito tra l'esercente e i vari attori della filiera (tra cui lo stesso Acquirente unico), incluso l'ammontare da destinare a ciascuno di questi, secondo criteri che tengano conto, da un lato, dell'esigenza di garantire l'adempimento agli obblighi di pagamento verso il sistema da parte degli esercenti e dall'altro, del fatto che, nel prospettato scenario, questi perderebbero completamente la gestione dei propri flussi di cassa.
- 3.27 A tal fine, si potrebbe ipotizzare di destinare gli importi corrisposti dai clienti finali, innanzitutto, al pagamento (i) di Acquirente unico, (ii) dei gestori dei servizi di rete (Terna e imprese distributrici) e (iii) della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) ovvero del Gestore dei servizi energetici con riferimento agli oneri generali di sistema (nei limiti di quanto a ciascuno spettante) e successivamente (iii) agli esercenti (per la quota parte loro spettante), così come dovrebbe normalmente avvenire sul libero

mercato. Tuttavia, per compensare gli esercenti della perdita della propria autonomia finanziaria, si potrebbe parimenti prevedere la corresponsione ai primi di un acconto sugli importi corrisposti dai clienti finali. Il versamento di tale acconto sarebbe comunque subordinato alla dimostrazione da parte dell'esercente di avere messo in atto comportamenti efficienti ai fini della riscossione crediti per ridurre gli eventuali insoluti dei clienti stessi.

- 3.28 Simile soluzione permetterebbe di minimizzare il rischio di gestione del credito degli esercenti che, nel *modello 1*, ricadrebbe sia in capo ad Acquirente unico che alle imprese distributrici. In secondo luogo, poiché nel modello prospettato gli esercenti sarebbero sollevati dall'obbligo di versare delle ingenti garanzie per l'espletamento del servizio, si potrebbe avere una riduzione dei costi di partecipazione alle gare per l'assegnazione dello stesso e possibilmente una maggiore platea di partecipanti con potenziali effettivi positivi in termini di aumento della competitività nelle gare.
- 3.29 Tuttavia, l'assetto del servizio qui configurato sarebbe assai diverso da quello tipico del libero mercato e, come già anticipato sopra, avrebbe degli impatti significativi sulla gestione economico-finanziaria dell'attività demandata agli esercenti che perderebbero la gestione dei flussi di cassa (in quanto delegata ad Acquirente unico).
- 3.30 Infine, l'implementazione di siffatto modello esigerebbe tempistiche ben più estese rispetto a quelle del *modello 1* e sarebbe molto complessa atteso che, occorrerebbe istituire un articolato sistema di deleghe a favore di Acquirente unico e un assetto di *governance* (anch'esso oneroso per le parti interessate) che individui puntualmente le responsabilità imputabili ai soggetti coinvolti nell'erogazione del servizio, nonché adottare una regolazione puntuale delle relazioni contrattuali tra le parti (nel rapporto tra Acquirente unico, esercente e cliente finale) e dei flussi informativi (con riferimento alla periodicità di fatturazione del cliente, agli importi dovuti anche con riferimento a situazioni straordinarie quali le rettifiche, ecc.). Sarebbero poi necessari degli approfondimenti per verificare la compatibilità di tale modello con la normativa fiscale, finanziaria e bancaria.
 - Q3. Si concorda con l'implementazione del modello 1? Per quali motivi?
 - *Q4.* Si ritiene preferibile l'implementazione del modello 1bis? Per quali motivi?
 - Q5. Si rinvengono elementi di criticità rispetto all'implementazione dei modelli 1 e/o 1bis? Indicare distintamente per ciascun modello tali elementi.

Figura 1 - Schema Modello 1





Figura 2 - Schema Modello 1 bis



Modello 2: unificazione delle funzioni di approvvigionamento e commercializzazione

- 3.31 Il *modello* 2 comporterebbe l'attribuzione agli assegnatari del servizio sia della funzione di approvvigionamento sia di quella di commercializzazione, in analogia con l'attuale servizio di salvaguardia dei grandi clienti. In tale scenario, si intende tuttavia prevedere, diversamente da quanto accade oggi per il mercato libero e per il servizio di salvaguardia dei grandi clienti, che gli esercenti provvedano a sottoscrivere direttamente il contratto di dispacciamento con Terna e i contratti di trasporto con le imprese distributrici, senza avvalersi di uno o più soggetti terzi²¹.
- 3.32 Tale scelta si giustificherebbe in ragione della necessità di affidare il servizio a soggetti capaci di svolgere autonomamente e in maniera professionale tutte le prestazioni strumentali all'erogazione della fornitura, incluse eventuali azioni che possano scongiurare situazioni di criticità verso il sistema (come la risoluzione del contratto di trasporto e dispacciamento) a danno dei clienti. Inoltre, così facendo si semplificherebbe l'attività di monitoraggio sulle condotte dei soggetti selezionati, al fine di prevenire comportamenti potenzialmente dannosi per l'equilibrio del sistema, attività che, al contrario, sarebbe ben più onerosa ove coinvolgesse una pluralità di soggetti.
- 3.33 Il modello prefigurato replicherebbe sostanzialmente il tipico assetto degli operatori del mercato libero (a eccezione dell'obbligo di sottoscrivere direttamente il contratto di trasporto e dispacciamento) e quindi, in questa prospettiva, sarebbe più aderente alla lettera della legge concorrenza che, pur nella sua laconicità, non sembra prevedere una diversa configurazione (come quella ipotizzata nel *modello 1* e ancora meno nel *modello 1bis*) per il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti.
- 3.34 L'assegnazione di siffatto servizio potrebbe stimolare una maggiore partecipazione alle procedure concorsuali, atteso che, taluni operatori potrebbero preferire, in coerenza con la propria strategia/struttura aziendale, non avvalersi di Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, instaurando con quest'ultimo un nuovo rapporto contrattuale²².
- 3.35 Per contro, il modello proposto, esporrebbe il sistema elettrico ai rischi richiamati *sub* 3.21 (come accade già oggi per il mercato libero). Inoltre, l'assegnazione del servizio come qui configurato presenterebbe una complessità legata al novero di informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali ai fini della formulazione di un'offerta economica. Ciò in quanto i partecipanti avrebbero bisogno di

²¹ In analogia al servizio di salvaguardia dei grandi clienti, sarebbe previsto che i contratti per i servizi di dispacciamento e trasporto siano distinti dai contratti relativi ai clienti finali serviti nel mercato libero dall'esercente assegnatario del servizio.

 $^{^{22}}$ Acquirente unico opera come utente del dispacciamento solamente per gli esercenti il servizio di maggior tutela.

- conoscere anche il profilo di prelievo dei clienti attualmente serviti in tutela e messi all'asta, dovendo provvedere, in esito all'assegnazione, a programmare i propri prelievi autonomamente per tali clienti.
- 3.36 Per ultimo, la soluzione in discorso richiederebbe dei tempi di implementazione più estesi rispetto al *modello 1* in quanto necessiterebbe di alcuni interventi di revisione dell'attuale regolazione del settore elettrico, tra cui l'adeguamento delle regole di *settlement*. Ciò in quanto nello scenario qui prospettato, Acquirente unico non svolgerebbe più la funzione di "utente del dispacciamento residuale" e quindi occorrerebbe, a titolo di esempio, modificare le modalità di determinazione delle partite fisiche ed economiche relative al *settlement* mensile e ai conguagli di *load profiling* nonché le regole di imputazione e regolazione economica delle perdite eccedenti le perdite standard sulla rete di distribuzione²³.
 - Q6. Si concorda con l'implementazione del modello 2? Per quali motivi?
 - Q7. Si rinvengono elementi di criticità nell'implementazione del modello 2? Per quali motivi?

²³ Ai sensi dell'attuale regolazione Acquirente unico svolge il ruolo di "operatore residuale" ovvero di operatore cui il prelievo di energia elettrica viene attribuito non sulla base di una misurazione diretta, ma come differenza del totale immesso misurato e del prelievo degli altri utenti del dispacciamento. Inoltre, ad Acquirente unico è attribuito in corso d'anno il delta perdite ossia la differenza tra perdite effettive sulle reti di distribuzione e le perdite standard, delta che viene poi regolato economicamente *ex post* mediante un apposito meccanismo di perequazione. Analogo impianto è previsto anche per le partite energetiche ed economiche riguardanti gli usi propri della distribuzione.

RC: Rapporto contrattuale
FC: Flusso di cassa

Tabella 1 – Schema riassuntivo modelli

	Approvvigionamento	Attività di commercializzazione		
	Contratto di acquisto e contratto di dispacciamento	Contratto trasporto con distributore	Incasso pagamenti dei clienti finali	Gestione cliente
Modello 1	Acquirente unico	Esercenti servizio	Esercenti servizio	Esercenti servizio
Modello 1bis	Acquirente unico	Esercenti servizio	Acquirente unico	Esercenti servizio
Modello 2	Esercenti servizio	Esercenti servizio	Esercenti servizio	Esercenti servizio

5

<u>Identificazione del responsabile della continuità della fornitura in caso di</u> indisponibilità del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti

- 3.37 La legge 124/17 nulla dispone in merito a chi debba garantire la continuità della fornitura (di seguito: servizio universale) nel caso di indisponibilità dell'esercente il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti (ad es. per mancato assolvimento del servizio da parte dell'assegnatario).
- 3.38 A fronte di tale silenzio normativo e ferma restando la necessità di un intervento legislativo a riguardo, occorre individuare dei soggetti in grado di garantire, in ogni momento, l'erogazione del servizio universale ai clienti finali, fino all'indizione di nuove procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, senza che gli stessi soggetti incorrano nel rischio di inadempimento ai propri obblighi di servizio pubblico.
- 3.39 Per tale ragione, si potrebbe demandare l'erogazione della fornitura ai punti rimasti privi dell'esercente (a) alle imprese distributrici ovvero, (b) qualora si optasse per la configurazione del servizio di cui al *modello 1* (oppure *1bis*), ad Acquirente unico.
- 3.40 Nello scenario *sub* (a) le imprese di distribuzione sarebbero responsabili di rifornire di energia elettrica i punti di prelievo connessi alla propria rete ma a tal fine dovrebbero dotarsi di un sistema di fatturazione e di una struttura operativa per la gestione del rapporto con il cliente finale, pur nel rispetto della disciplina di *unbundling*. In questa ipotesi, l'Autorità dovrebbe peraltro determinare le condizioni economiche di erogazione del servizio e compensare le imprese di distribuzione per i maggiori costi sostenuti per eseguire la prestazione richiesta, con un conseguente aggravio di oneri per il sistema.
- 3.41 La soluzione *sub* (b) presenterebbe le medesime criticità sopra illustrate, atteso che, Acquirente unico dovrebbe anch'esso dotarsi di una struttura per la gestione del rapporto con il cliente finale (di cui attualmente non dispone per la natura delle attività a questo assegnate per legge), con un incremento di costi da riconoscere al primo. Anche in questo caso, le condizioni economiche del servizio sarebbero determinate dall'Autorità.
- 3.42 In considerazione delle criticità di cui sopra, si potrebbe pertanto valutare, in alternativa alle prefigurate opzioni, di attribuire i punti di prelievo a cui deve essere garantita la fornitura agli altri esercenti di aree con punti con caratteristiche omogenee a quelle delle aree rimaste prive del servizio, (c) ovvero di indire nuove gare per assegnare i punti di prelievo agli esercenti già operativi (d).
- 3.43 La soluzione *sub* (c) sarebbe, teoricamente, implementabile in tempi non troppo estesi, tuttavia, in simile scenario il rischio sopportato dagli esercenti di vedere aumentare il numero di potenziali clienti da rifornire (nei limiti di quanto eventualmente dichiarato in sede di gara) in un momento temporale indeterminabile (anche a ridosso della fine del

- periodo di assegnazione) sarebbe incorporato nell'offerta economica formulata dai partecipanti in sede di gara, con le conseguenti potenziali ricadute in termini di incremento del prezzo finale applicato ai clienti.
- 3.44 La soluzione *sub* (d), sebbene risulti implementabile in un orizzonte temporale più esteso rispetto alla precedente opzione e generi nuovi costi legati all'organizzazione di ulteriori gare, consentirebbe, tuttavia, di assegnare i punti di prelievo in questione a quegli esercenti dotati di una struttura operativa adeguata al fine di servire tempestivamente nuovi clienti, ancorché a un prezzo verosimilmente più alto rispetto a quello originariamente offerto in sede di gara per l'assegnazione del servizio nell'area in cui risulta titolare.
- 3.45 Per ultimo, nello scenario che esigerebbe una copertura legislativa in cui il percorso di rimozione della tutela di prezzo abbia luogo gradualmente, con la conseguente coesistenza, ancorché temporanea, del servizio di salvaguardia per le piccole imprese e di maggior tutela per i clienti domestici, si potrebbe affidare l'erogazione della fornitura agli esercenti la maggior tutela.
- 3.46 La predetta soluzione sarebbe di agevole attuazione dal momento che, nello scenario ipotizzato, gli esercenti la maggior tutela sarebbero chiamati a rifornire temporaneamente i propri attuali clienti non domestici, alle medesime condizioni economiche che avrebbe applicato l'esercente la salvaguardia divenuto indisponibile.
- 3.47 Simile opzione di intervento non sarebbe tuttavia perseguibile nel lungo termine, all'indomani della completa rimozione del regime di tutela di prezzo anche per i clienti domestici, in quanto estremamente onerosa per il sistema, posto che, in simile scenario, gli attuali esercenti la maggior tutela sarebbero costretti a mantenere la propria struttura aziendale per il solo scopo di erogare, eventualmente, il servizio universale, con ingenti costi che dovrebbero essere loro riconosciuti.
 - Q8. Quale tra le soluzioni prospettate è preferibile e per quali ragioni?
 - Q9. Si ritiene vi siano altre soluzioni che possano essere implementate in caso di indisponibilità dell'esercente il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Quali e per quali motivi?

C. CONDIZIONI ECONOMICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

3.48 Le condizioni economiche di erogazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti devono essere definite, in questa fase iniziale in cui costituirà ancora la principale forma di approvigionamento di tali clienti, bilanciando tre principali esigenze: (i) assicurare la

necessaria gradualità nella transizione dalla maggior tutela al nuovo servizio di ultima istanza – pur rimuovendo la tutela di prezzo propriamente detta – così da evitare impatti repentini sul prezzo finale pagato dal cliente (anche in termini di un incremento della volatilità dello stesso), (ii) incentivare il passaggio del cliente al mercato libero in coerenza con quanto prescritto dalla legge 124/17 e (iii) assicurare la copertura dei costi associati all'erogazione di un servizio, per sua natura, a carattere temporaneo.

- 3.49 Al fine di soddisfare i predetti obiettivi e come più estesamente illustrato nel seguito, l'Autorità intende prevedere l'applicazione al cliente di un prezzo relativo alla materia energia²⁴ (a copertura dei costi di approvvigionamento e dei costi di commercializzazione):
 - i. con la medesima struttura di corrispettivi del prezzo del servizio di maggior tutela;
 - ii. variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici nel corso dell'anno per la componente a copertura dei costi di approvvigionamento della materia energia (che più riflette la natura temporanea del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti sancita dalla citata legge);
 - iii. indifferenziato a livello nazionale, così da garantire lo stesso trattamento economico per tutti i piccoli clienti, in continuità con la situazione attuale.
- 3.50 Con specifico riferimento a quanto riportato al punto iii., si ritiene infatti che, in ragione della diversa incidenza al livello territoriale (tra centro-nord e centro-sud) del fenomeno della morosità che caratterizza il mercato *retail*, la eventuale differenziazione del prezzo al livello territoriale potrebbe comportare una divaricazione tra gli importi pagati dai clienti finali in aree con bassa morosità rispetto a quelli pagati in zone più incise dalla morosità, ciò a prescindere dal fatto che essi siano nei fatti buoni o cattivi pagatori. Simile circostanza comporterebbe quindi una differenziazione tra clienti, che si intende prevenire fintantoché questi ultimi non saranno in grado di rifornirsi agevolmente nel libero mercato.
- 3.51 Inoltre, nell'ottica di incentivare il cliente finale ad approvvigionarsi sul mercato libero, si intende prevedere che le regole per la determinazione della componente del prezzo a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti siano tali da non spiazzare né creare interferenze con le offerte del libero mercato (vedi *infra*).
- 3.52 Resta inteso che gli orientamenti qui formulati con riferimento alle condizioni economiche del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti saranno sottoposti a revisione (nei termini di seguito illustrati) in occasione delle successive procedure concorsuali per

²⁴ Le componenti di prezzo per i servizi di trasporto, distribuzione e misura e gli oneri generali di sistema sarebbero applicati al cliente in maniera passante.

l'assegnazione del servizio, tenendo conto della progressiva evoluzione dello stesso in servizio di ultima istanza a carattere residuale.

- Q10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di mantenere una struttura di prezzo per il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti analoga a quella della maggior tutela? Se no per quali motivi?
- Q11. Si concorda con l'applicazione al cliente di un prezzo variabile e unico al livello nazionale? Se no per quali motivi?

Corrispettivi applicati al cliente finale rifornito nell'ambito del servizio

- 3.53 Preliminarmente ad ogni considerazione sulle condizioni di prezzo applicate al cliente finale nell'ambito del servizio in questione, giova ricordare le attuali modalità di determinazione dei corrispettivi del servizio di maggior tutela che l'Autorità aggiorna trimestralmente.
- 3.54 Il Testo Integrato della Vendita (TIV, allegato alla deliberazione 301/2012/R/eel) prevede per l'erogazione del servizio di maggior tutela l'applicazione al cliente dei seguenti corrispettivi unitari che concorrono alla formazione della voce di spesa per la materia energia:
 - il corrispettivo *PED*, a copertura dei costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela:
 - il corrispettivo PPE, a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela;
 - il corrispettivo *PCV*, a copertura dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica;
 - la componente *DISP_{BT}*, applicata non solo ai clienti finali serviti in maggior tutela, ma anche ai clienti finali che si approvvigionano sul mercato libero aventi diritto a tale servizio, a restituzione del differenziale tra il corrispettivo *PCV* e la componente unitaria *RCV* riconosciuta agli esercenti la maggior tutela a remunerazione dell'attività di commercializzazione.
- 3.55 Gli elementi *PE* e *PD* che compongono il corrispettivo *PED* sono determinati trimestralmente dall'Autorità in anticipo rispetto al trimestre di riferimento (di seguito ci si riferirà a tale modalità di determinazione delle condizioni economiche come modalità "ex-ante"). In ciascun trimestre gli elementi *PE* e *PD* sono fissati in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di

- dispacciamento. A riguardo, occorre altresì ricordare che i predetti elementi *PE* e *PD* sono corretti per tenere conto delle esigenze di recupero degli eventuali scostamenti tra la valorizzazione *ex ante* dei corrispettivi *PED* effettuata dall'Autorità e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela in conseguenza dell'applicazione di tali corrispettivi ai clienti finali del servizio.
- 3.56 Il corrispettivo *PPE* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, non già coperti dalla richiamata componente di recupero e degli oneri di perequazione connessi a rettifiche di dati di misura relative ad anni per i quali la determinazione delle partite di perequazione da parte della CSEA ha già avuto luogo.
- 3.57 Il corrispettivo *PCV* è commisurato ai costi relativi alla attività di commercializzazione che dovrebbe sostenere un venditore efficiente di energia elettrica che opera nel mercato libero; tale modalità di determinazione consente, infatti, di trasferire ai clienti finali il corretto segnale di prezzo relativo all'attività di commercializzazione senza interporre potenziali ostacoli alla scelta dei venditori nel mercato libero da parte dei clienti finali aventi diritto alla maggior tutela.
- 3.58 Con riferimento al servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, come già anticipato, l'Autorità è orientata a mantenere una struttura di corrispettivi analoga a quella illustrata al paragrafo 3.54, in continuità con la struttura di prezzo oggi applicata ai clienti in maggior tutela.
- 3.59 Con specifico riguardo alle modalità di determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento di energia elettrica (equivalenti al *PED* della maggior tutela), si intendono prospettare due diverse opzioni di intervento rispettivamente basate su una logica di determinazione del prezzo applicato *ex ante* (a) ed *ex post* (b), in funzione dell'assetto del servizio che sarà scelto tra quelli prefigurati al paragrafo 3.15. In particolare, per le ragioni di seguito illustrate, si propone l'applicazione della soluzione *sub* (a) ove si opti per il modello 1 (ovvero *1bis*) mentre la soluzione *sub* (b) sarebbe implementabile in entrambi gli assetti prefigurati.
- 3.60 Per quanto concerne **i costi di acquisto dell'energia elettrica**, l'opzione (a) comporterebbe la definizione da parte dell'Autorità di regole per la determinazione *exante* e il periodico aggiornamento della componente di prezzo a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica da parte di Acquirente unico sulla base del valore atteso del PUN, in maniera analoga a quanto avviene per il servizio di maggior tutela.
- 3.61 In tale scenario, al fine di garantire, da un lato, la trasparenza delle condizioni economiche applicate ai clienti finali e, dall'altro, la migliore replicabilità del prezzo da parte dei venditori del mercato libero, si intende prevedere che l'aggiornamento trimestrale del

prezzo avvenga secondo una regola predeterminata che prenda a riferimento i valori attesi del mercato a pronti dell'elettricità. In tale ipotesi, occorrerà altresì identificare una formula per la profilazione per fasce orarie di un indice di prezzo presumibilmente definito a livello *baseload*. Laddove, per analogia con il prezzo di maggior tutela dei clienti domestici, si optasse poi per un prezzo indifferenziato nei mesi del trimestre, occorrerebbe individuare anche l'eventuale profilo di prelievo del trimestre rispetto al quale ponderare i valori di prezzo ottenuti secondo la suddetta formula.

- 3.62 L'opzione di intervento (b) comporterebbe, invece, l'applicazione da parte di Acquirente unico (*modello 1* e *1bis*) ovvero degli esercenti (*modello 2*), di una metodologia di determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica basata sui costi effettivi del servizio (di seguito: modalità *ex-post*), conoscibili solo alla chiusura del periodo di riferimento, in analogia con il servizio di salvaguardia dei grandi clienti²⁵.
- 3.63 Con riferimento alla quantificazione della componente a copertura dei **costi di dispacciamento dell'energia elettrica**, a prescindere dal modello di servizio adottato, si intende prevedere una regola di quantificazione omologa a quella della maggior tutela, che prende a riferimento i corrispettivi di dispacciamento applicabili ai sensi del Testo integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (TIS), che già attualmente sono definiti *ex ante*, prima dell'inizio del trimestre in cui sono applicati al cliente.
- 3.64 Per quanto riguarda i **corrispettivi relativi allo sbilanciamento**, ove si opti per il *modello 1* (ovvero per il *modello 1bis*), essi sarebbero definiti in analogia con le attuali modalità di determinazione del servizio di maggior tutela, sulla base dei valori storici del costo di sbilanciamento di Acquirente unico; in particolare, il loro valore potrebbe essere mantenuto fisso per un periodo di un anno, in modo da promuovere, anche in questo caso, la migliore replicabilità del prezzo da parte dei venditori del mercato libero. Di converso, ove si opti per il *modello 2*, i costi di sbilanciamento sarebbero incorporati nel prezzo offerto dai partecipanti in sede di procedure concorsuali. Sul punto si anticipa fin d'ora che, i predetti costi, generalmente espressi in €/MWh, dovranno essere incorporati nel prezzo offerto in gara che, come indicato al paragrafo 3.74, sarà espresso in €/POD/anno.
- 3.65 L'opzione di intervento *sub* (a), sopra descritta, comporta il mantenimento di componenti compensative (analoghe al recupero e al corrispettivo *PPE* della maggior tutela) per correggere eventuali differenze, lato acquisto, tra il prezzo definito secondo quanto indicato al paragrafo 3.61 e i valori consuntivi di PUN che si sono realizzati nel mercato

²⁵ Nella salvaguardia dei grandi clienti il prezzo applicato al cliente finale è determinato per la parte relativa all'acquisto sulla base del valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte in ciascuna fascia oraria del mese.

- all'ingrosso e, lato dispacciamento, tra il corrispettivo di sbilanciamento applicato ai clienti ai sensi del precedente paragrafo e quanto corrisposto ad Acquirente unico dagli esercenti il servizio.
- 3.66 Il predetto differenziale tra la stima dei costi di approvvigionamento di energia e i ricavi ottenibili dagli esercenti, sarebbe quindi compensato mediante l'applicazione ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio di una apposita componente di recupero (di seguito: componente perequazione di approvvigionamento), che sarebbe quantificata da Acquirente unico sulla base di regole definite dall'Autorità, simili a quelle oggi adoperate per la determinazione del recupero nell'ambito del servizio di maggior tutela. Proprio in ragione della predetta necessità di introdurre componenti compensative, la metodologia ex-ante se applicata al modello 2 risulterebbe estremamente onerosa in quanto comporterebbe la definizione di regole univoche per la determinazione delle predette componenti da parte di una pluralità di esercenti (che sostengono costi diversi), con le conseguenti ricadute in termini di maggiori costi amministrativi di implementazione e di ulteriori oneri di monitoraggio sul corretto adempimento da parte degli esercenti stessi. Di converso la soluzione *sub* (b), che comporta l'applicazione al cliente di un prezzo che riflette i costi di approvvigionamento sostenuti sul mercato all'ingrosso (da Acquirente unico ovvero dagli esercenti), non implicherebbe alcuna perequazione e risulta pertanto facilmente implementabile in entrambi gli assetti.
- 3.67 Da un confronto delle due metodologie prospettate, emerge che la metodologia *ex ante*, sebbene basata su costi attesi, consentirebbe comunque di trasferire al cliente un segnale di prezzo allineato ai costi di approvigionamento sul mercato all'ingrosso e renderebbe tale prezzo facilmente replicabile da parte degli operatori di libero mercato senza distorsioni tra le condizioni economiche ottenibili nel mercato libero e quelle del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti che, verosimilmente continuerà, quantomeno nel breve-medio termine, a costituire un *bechmark* sul mercato *retail*.
- 3.68 Il predetto meccanismo *ex-ante* è peraltro trasparente per il cliente in quanto consente a quest'ultimo di conoscere in anticipo il prezzo applicato e permette al venditore di fatturare in maniera continua (c.d. fatturazione *rolling*) nel corso del mese, senza necessità di eventuali modifiche dei sistemi di fatturazione.
- 3.69 La metodologia di determinazione dei prezzi *ex-post* aumenta la selettività nell'allocazione dei costi del servizio ai clienti finali in quanto allinea temporalmente il periodo in cui Acquirente unico ovvero gli esercenti il servizio sostengono i costi di approvvigionamento con quello in cui tali costi sono riflessi nel prezzo pagato dal cliente ed è inoltre una metodologia più coerente con la natura temporanea del servizio. Per contro, tale metodologia rischia di esporre i clienti finali a una maggiore volatilità del prezzo in concomitanza con le variazioni del costo della *commodity* registrate nel mercato

- all'ingrosso atteso che il prezzo in questione sarebbe determinato sulla base dei valori effettivi orari che si formano su detto mercato e non sulla base di una media trimestrale dei valori attesi come proposto, invece, nell'opzione (a).
- 3.70 Inoltre, la predetta modalità di quantificazione del prezzo *ex-post* imporrebbe ai venditori di avviare il processo di fatturazione relativo a un mese solamente all'inizio del mese successivo, diversamente dalla prassi attualmente seguita da molti operatori di emettere la fattura nel corso del mese.
- 3.71 Pertanto, l'opzione di intervento *sub* (b), laddove applicata a tutti i potenziali utenti del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, potrebbe causare per alcuni dei futuri esercenti, potenziali oneri gestionali e dei tempi di implementazione superiori a quelli della soluzione *sub* (a); tuttavia, la metodologia di determinazione *ex-post* avrebbe parimenti il vantaggio di riflettere maggiormente il ruolo di "ultima istanza" che il servizio in oggetto dovrà assumere.
- 3.72 Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, pertanto, opportuno implementare la soluzione (b) dapprima con riferimento ai clienti non domestici che saranno riforniti nell'ambito della salvaguardia per i piccoli clienti, i quali oltre a essere di numero inferiore sono già più avvezzi a orientarsi nel libero mercato e, in futuro, valutarne l'eventuale estensione anche ai domestici.
- 3.73 Per ultimo, si evidenzia che entrambe le metodologie illustrate (a) e (b) darebbero comunque certezza ad Acquirente unico o agli esercenti il servizio di essere coperti dai costi approvvigionamento della materia energia.
 - Q12. Si condividono le valutazioni dell'Autorità in merito al mantenimento di una metodologia di determinazione ex-ante dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento e dispacciamento con riferimento ai clienti domestici opzione (a) ed ex post con riferimento alle piccole imprese opzione (b)? Se no per quali motivi?
 - Q13. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (a)?
 - Q14. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alle prefigurate modalità di determinazione dei predetti corrispettivi di cui all'opzione (b)?
 - Q15. Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche per l'implementazione rispettivamente delle opzioni di intervento (a) e (b).

- 3.74 Il prezzo offerto in sede di procedura concorsuale dal singolo esercente concorrerà poi alla definizione del <u>corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione</u> (equivalente al corrispettivo *PCV* della maggior tutela) e sarà espresso in €/POD/anno, in continuità con quanto avviene oggi per il servizio di maggior tutela.
- 3.75 Al riguardo, fermo restando l'obiettivo di mantenere un prezzo unico a livello nazionale, nel definire le regole di applicazione del corrispettivo in questione, quantomeno in una fase inziale, in cui il numero di clienti riforniti nell'ambito del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti sarà ancora significativo, l'Autorità intende contemperare tre principali esigenze:
 - i. proteggere il cliente da repentini cambiamenti nel livello di prezzo attualmente pagato nell'ambito della maggior tutela, almeno per un periodo iniziale, in ragione della necessaria gradualità nella transizione da un modello di mercato all'altro;
 - ii. fornire un segnale di prezzo commisurato ai costi efficienti di erogazione della fornitura sul libero mercato, evitando di creare delle interferenze con quest'ultimo;
 - iii. assicurare agli esercenti il servizio una congrua remunerazione rispetto al prezzo offerto nell'ambito delle procedure concorsuali.
- 3.76 Il perseguimento delle predette finalità muove dalla ragionevole presunzione che all'indomani della rimozione della tutela di prezzo, le offerte di mercato libero tenderanno a prendere a riferimento le condizioni economiche del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti le quali, tuttavia, potrebbero non rispecchiare le condizioni a cui normalmente si approvvigionano i clienti finali sul libero mercato, per due ordini di ragioni. In primo luogo, in quanto la salvaguardia per i piccoli clienti, proprio per la sua funzione di ultima istanza (che comporta un obbligo in capo agli esercenti di garantire la continuità della fornitura a tutti i clienti) potrebbe avere dei costi non comparabili a quelli delle forniture del libero mercato (in cui il venditore ha la facoltà di scegliere la clientela da servire). In secondo luogo, perché il prezzo risultante dalle procedure concorsuali risentirebbe delle diverse strategie di offerta messe in atto in sede di gara, a loro volta condizionate dal fatto che il servizio costituirà inizialmente la principale forma di approvigionamento per un ampio numero di clienti di piccole dimensioni.
- 3.77 A titolo di esempio, alcuni operatori, potrebbero scontare dall'offerta i costi di acquisizione del cliente che, di converso, sosterrebbero nel mercato libero, mentre altri potrebbero offrire un prezzo superiore a quello di mercato, nell'ipotesi in cui vi incorporino il rischio morosità sopportato dagli assegnatari del servizio che, alla stregua degli attuali esercenti la maggior tutela, sarebbero obbligati a rifornire tutti i clienti assegnati in sede d'asta (inclusi i c.d. cattivi pagatori).
- 3.78 Alla luce delle suddette considerazioni, l'Autorità è orientata a prevedere che il cliente paghi un corrispettivo ancorché differenziato tra piccole imprese e consumatore

- domestico allineato ai costi di commercializzazione di un operatore efficiente del mercato libero e pertanto di valore equivalente a quello del corrispettivo *PCV* in vigore al momento dell'effettuazione delle procedure concorsuali.
- 3.79 In tal modo, ove il prezzo medio risultante dalle gare risulti superiore a quello delle forniture di libero mercato (per le ragioni sopra esposte), il cliente rifornito in salvaguardia non subirebbe repentini aumenti del prezzo pagato fino a quel momento nell'ambito del servizio di maggior tutela (finalità *sub* i). Di converso, ove l'esito delle procedure concorsuali rivelasse un valore mediamente inferiore a quello del libero mercato, l'applicazione al cliente di un corrispettivo equivalente al *PCV* risponderebbe all'obiettivo di trasferire al cliente un segnale di prezzo coerente i costi efficienti di erogazione delle forniture sul libero mercato così da evitare indesiderate interferenze con quest'ultimo (finalità *sub* ii).
- 3.80 Inoltre, per garantire comunque l'allineamento del prezzo mediamente pagato dai clienti riforniti nell'ambito del servizio in questione ai valori emersi in sede di gara, si intende prevedere l'applicazione al cliente di una componente aggiuntiva (di seguito: componente α), quantificata sulla base dei risultati di gara.
- 3.81 Il gettito derivante da tale componente α andrebbe ad alimentare un conto con cui finanziare il meccanismo di perequazione della commercializzazione di cui al punto 3.89 finalizzato, in primo luogo, a perequare gli esercenti rispetto alla differenziazione territoriale dei costi sostenuti per servire i clienti e, in secondo luogo, a remunerare gli stessi nello scenario in cui il prezzo mediamente applicato al cliente finale risulti inferiore a quanto effettivamente offerto in sede di gara (obiettivo *sub* iii). In questo scenario, in ragione dell'asserita esigenza di gradualità, la predetta componente sarebbe applicata successivamente a un periodo iniziale, pari al massimo a dodici mesi per i clienti domestici e a sei mesi per le piccole imprese, eventualmente prevedendo valori crescenti nel tempo in funzione della permanenza dei clienti all'interno del servizio di salvaguardia, così da incentivare la ricerca di un venditore nel mercato libero da parte di tali clienti.
- 3.82 Nel caso in cui il valore delle offerte presentate in sede di gara fosse, invece, mediamente inferiore a quello del corrispettivo *PCV* applicato al cliente, le somme raccolte in eccesso rispetto a quanto complessivamente necessario per remunerare gli esercenti sarebbero restituite fin da subito, attraverso la componente α. In questo scenario, tuttavia, tale componente sarebbe applicata a tutti i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, anche se serviti sul mercato libero, così da non creare distorsioni, per analogia con quanto avviene oggi con la componente *DISPBT* del servizio di maggior tutela.

- 3.83 Al fine di "*incentivare il passaggio [del cliente] al libero mercato*" in ossequio al dettato della legge 124/17, saranno poi valutate opportune misure di incentivo, ulteriori rispetto al segnale di prezzo sotteso al corrispettivo di commercializzazione.
- 3.84 In conclusione, sulla base degli orientamenti sopra illustrati, la quota parte del prezzo applicato al cliente finale, relativo alla voce di spesa per la materia energia, sarebbe composto dai seguenti corrispettivi unitari:
 - i corrispettivi a copertura dei costi di acquisto e dispacciamento di energia elettrica;
 - il corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione inizialmente di valore equivalente a quello del corrispettivo *PCV* in vigore al momento dell'effettuazione delle procedure concorsuali e la componente α di cui al paragrafo 3.80;
 - la componente perequazione di approvvigionamento di cui al paragrafo 3.66, solo in caso di implementazione dell'opzione (a).
- 3.85 Per ultimo, si evidenzia che gli orientamenti qui prospettati scontano l'attuale assetto del mercato *retail* e quindi il ruolo di *bechmark* che inizialmente assumerà il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti. In prospettiva delle future procedure concorsuali, con il progressivo passaggio al mercato libero dei clienti in salvaguardia e con l'evoluzione del servizio in questione ad effettivo servizio di ultima istanza utilizzato da un numero limitato di clienti finali, è ragionevole attendersi che il peso dei valori unitari per cliente dei costi di commercializzazione aumenti rispetto a quelli di mercato, circostanza questa che dovrebbe indurre i clienti a restare in tale servizio per un tempo limitato e a ricorrere tempestivamente alla fornitura sul libero mercato.
- 3.86 In tale prospettico contesto di mercato, occorrerà pertanto rivedere le modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio qui prospettate, nell'ottica di trasferire fin da subito al cliente il segnale di prezzo risultante dalle procedure concorsuali, anche mediante una differenziazione del prezzo applicato al livello territoriale.
 - Q16. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di determinazione del corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione? Se no per quali motivi?
 - Q17. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'applicazione della componente α del corrispettivo di commercializzazione dopo un anno ai clienti domestici e 6 mesi alle piccole imprese nel caso di prezzi offerti in sede di gara superiori a quelli applicati al cliente? Se no per quali motivi?

- Q18. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di applicare valori crescenti della componente α in funzione del tempo di permanenza nel servizio? Se no per quali motivi.
- Q19. Quali strumenti, diversi dal segnale di prezzo, si ritiene possano incentivare il cliente finale a passare al libero mercato? Per quali motivi?

Tabella 2 – Spesa per la materia energia dei clienti domestici (metodologia ex ante-modelli 1 o 1 bis)

THE CLUB - SPEEM PET IN THREETING CHEEK	2 Spesa per la materia energia del enemi domestrer (metodologia en ante modeni 1 o 1 o 18)									
	Dettaglio voci									
	Corrispettivo a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica (€/kWh)									
	Corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento (€/kWl									
Spesa per la materia energia	Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione: PCV + componente α (al più tardi dal 13° mese di fornitura) (€/POD/anno)									
	Componente perequazione di approvvigionamento (€/kWh)									

Tabella 3 – Spesa per la materia energia dei clienti non domestici (metodologia *ex post- modelli 1, 1bis, 2*)

	Dettaglio voci				
	Corrispettivo a copertura dei costi di acquisto di energia elettrica (€/kWh)				
Cuara man la matania anancia	Corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento (€/kWh)				
Spesa per la materia energia	Corrispettivo a copertura dei costi di commercializzazione: PCV + componente α (al più tardi dal 7° mese di fornitura) (€/POD/anno)				

Condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio

- 3.87 Ciascun esercente il servizio riceverebbe una remunerazione allineata al prezzo offerto in sede di gara, determinata sulla base del prezzo applicato al cliente finale e di specifici meccanismi di perequazione.
- 3.88 In particolare, nei *modelli 1* e *1bis* l'ammontare di perequazione da regolare con il singolo esercente sarebbe pari alla differenza (positiva o negativa) tra (a) l'importo ottenibile dall'applicazione in corso d'anno del prezzo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia (inclusa la componente perequazione approvvigionamento) e (b) l'importo quantificato, a fine anno, in sede di perequazione, in maniera analoga a quanto accade oggi per il servizio di maggior tutela.

- 3.89 Indipendentemente dal modello che sarà implementato, sarà poi previsto un meccanismo di perequazione della commercializzazione mirato a compensare il singolo esercente rispetto al differenziale con il prezzo effettivamente offerto in sede di gara. In particolare, l'ammontare da regolare con il singolo esercente sarà pari alla differenza (positiva o negativa) tra (a) quanto ottenibile in corso d'anno dall'applicazione del corrispettivo di commercializzazione e (b) il prezzo risultante in sede di gara²⁶.
- 3.90 Si potrebbe, inoltre, valutare di dimensionare l'eventuale differenziale da restituire all'esercente attraverso i richiamati meccanismi di perequazione tenendo conto degli insoluti degli esercenti verso il sistema (con riferimento agli importi dovuti ad Acquirente unico per l'energia elettrica ceduta nel *modello 1* e con riferimento ai corrispettivi di rete e a agli oneri generali di sistema nel *modello 1* e 2) o del mancato versamento delle garanzie richieste, così da incentivare gli stessi ad adempiere correttamente e puntualmente ai propri obblighi di pagamento.
- 3.91 Infine, per analogia con altri servizi di ultima istanza (salvaguardia elettrica dei grandi clienti e FUI/default gas), potrebbe essere istituito un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili (vantati nei confronti di clienti non disalimentabili) a condizione di aver messo in atto comportamenti efficienti ai fini della riscossione dei crediti così da responsabilizzare l'assegnatario del servizio a ridurre l'insoluto e quindi, in ultima analisi, i costi per il sistema.
- 3.92 Ulteriori approfondimenti in merito alle condizioni di remunerazione degli esercenti che dipendono anche dalle regole di formulazione delle offerte economiche in sede di gara saranno oggetto di un successivo documento di consultazione riguardante la disciplina delle procedure concorsuali.
 - Q20. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di remunerazione degli esercenti il servizio? Se no per quali motivi?
 - Q21. Si condivide la proposta di dimensionare gli importi a restituzione degli esercenti in funzione degli insoluti di questi ultimi? Se no per quali motivi?
 - Q22. Quali eventuali criticità si rilevano in merito alla predetta proposta?

²⁶ Il prezzo risultante dalle gare potrebbe essere soggetto a un tetto che sarà eventualmente valutato con l'obiettivo, da un lato, di favorire la partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali e, dall'altro, di garantire ai clienti condizioni di prezzo non troppo distanti da quelle che potrebbero trovare rivolgendosi al mercato libero.

D. CONDIZIONI CONTRATTUALI APPLICABILI AI CLIENTI FINALI

- 3.93 L'Autorità intende prevedere che, almeno per il primo periodo di assegnazione del servizio, le condizioni contrattuali applicabili ai clienti serviti nell'ambito della salvaguardia per i piccoli clienti siano le medesime previste dalla disciplina delle offerte PLACET, così da garantire a coloro che saranno ivi riforniti la continuità con le disposizioni contrattuali attualmente vigenti. Con l'evolversi del mercato *retail* e con il progressivo svuotamento del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, l'Autorità rivedrà la portata delle tutele contrattuali di seguito descritte, in linea con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un servizio di ultima istanza.
- 3.94 Le condizioni contrattuali che dovranno essere quindi accordate al cliente, in linea con la disciplina delle offerte PLACET, riguardano i principali aspetti del rapporto contrattuale tra esercente e cliente finale e sono attinenti a:
 - le modalità e tempistiche di fatturazione;
 - il contenuto dei documenti di fatturazione;
 - le garanzie da richiedere al cliente, tempistiche e modalità di pagamento;
 - le modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale;
 - la gestione dei reclami e qualità della vendita;
 - la gestione della morosità e modalità e tempistiche di sospensione della fornitura.
- 3.95 La predetta scelta è motivata dalla volontà di offrire ai clienti finali, da un lato, un'efficace protezione di natura contrattuale nei confronti degli esercenti e dall'altro, un utile strumento di confronto e valutazione dei contratti delle offerte di libero mercato atteso che le predette disposizioni potrebbero essere adoperate dai clienti anche come *benchmark* di valutazione del regolamento contrattuale delle predette offerte.
- 3.96 Analogamente alla disciplina della maggior tutela anche nell'ambito del servizio in questione sarebbe altresì fatto divieto agli esercenti di inserire in contratto qualunque prodotto o servizio aggiuntivo rispetto alla fornitura di energia elettrica, trattandosi di un servizio istituito per legge e come tale integralmente sottoposto alla regolazione economica e contrattuale disposta dall'Autorità.
- 3.97 Con riferimento alle modalità di scioglimento del contratto, si intende prevedere che il rapporto contrattuale con l'esercente si estingua automaticamente con il perfezionamento della procedura di *switching* attivata dal nuovo venditore contrattualizzato, in deroga alla disciplina ordinaria in tema di recesso, così da ridurre quanto più possibile il tempo effettivamente necessario per risolvere il contratto.

- 3.98 Inoltre, al fine di agevolare la comprensione da parte del cliente in merito alla natura e alle caratteristiche distintive del servizio in questione e al contempo renderlo edotto della sua facoltà di poter passare in ogni momento al mercato libero, si intende assoggettare gli esercenti all'obbligo di inviare ai clienti finali una apposita comunicazione, in esito all'attivazione del servizio, con le seguenti informazioni riguardanti:
 - a. la funzione di "ultima istanza" del servizio in parola e i motivi di attivazione dello stesso (ossia, assenza di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato);
 - b. le condizioni economiche applicate, distinguendo per le varie voci che concorrono alla formazione dei corrispettivi quelle imputabili rispettivamente alla spesa per (i) la materia energia, (ii) trasporto e gestione del contatore, (iii) oneri di sistema, (iv) imposte e tasse e, in aggiunta un prospetto di sintesi, eventualmente in forma grafica, che evidenzi l'andamento crescente nel tempo delle condizioni economiche applicabili (coerentemente con quanto prefigurato al paragrafo 3.80);
 - c. la facoltà del cliente di poter recedere, senza oneri e in qualunque momento, dal contratto con l'esercente sottoscrivendo un contratto di libero mercato;
 - d. la disponibilità, a titolo gratuito, del Portale Offerte per il confronto tra offerte di mercato (di cui devono essere indicati i riferimenti al sito *internet*);
 - e. la possibilità di ottenere informazioni sul servizio e sulle modalità di scelta delle offerte di libero mercato attraverso lo Sportello per il consumatore di energia e ambiente (di cui devono essere riportati i riferimenti al sito *internet* e al numero verde).
- 3.99 L'Autorità intende valutare altresì la definizione di specifici obblighi informativi in relazione alla fase iniziale di passaggio dal servizio di maggior tutela al servizio di salvaguardia per i piccoli clienti.
- 3.100 Per ultimo, al fine di agevolare un passaggio consapevole del cliente finale al mercato libero, è intenzione dell'Autorità valutare l'opportunità di assoggettare gli esercenti all'obbligo di mostrare ai clienti finali, a cui sono indirizzate le proprie offerte di mercato libero, un prospetto di confronto tra la spesa che il cliente sosterrebbe su base annuale permanendo nel servizio di salvaguardia per i piccoli clienti e quella che sopporterebbe, invece, passando all'offerta proposta. I criteri di rappresentazione della spesa annua, associati al predetto prospetto sarebbero gli stessi attualmente utilizzati per la compilazione della scheda di confrontabilità di cui al Codice di condotta commerciale.
- 3.101 Qualora l'esercente proponga al cliente un'offerta di libero mercato in un momento ravvicinato alla fine del periodo di assegnazione del servizio inferiore all'anno, l'esercente, in deroga all'obbligo di cui al precedente paragrafo, in sede di proposta dell'offerta, avrebbe l'onere di spiegare al cliente, con un linguaggio semplice e comprensibile, che il rapporto contrattuale in essere verrà in scadenza entro la data di

conclusione del periodo di assegnazione e che le nuove condizioni economiche applicate al cliente saranno determinate in esito a procedure concorsuali volte alla selezione del nuovo esercente il servizio che potrebbe essere differente da quello attuale.

- Q23. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle clausole contrattuali applicabili ai clienti finali? Se no per quali motivi?
- Q24. Si ritiene che il contenuto degli obblighi informativi verso il cliente finale sia correttamente definito? Se no per quali motivi?
- Q25. Si ritiene che vi siano altri obblighi informativi che debbano essere posti in capo agli esercenti? Se sì, quali?
- Q26. Si concorda con il prospettato obbligo in capo agli esercenti di consegnare al cliente un prospetto di confronto tra la spesa del servizio di salvaguardia dei piccoli clienti e quella dell'offerta di mercato libero proposta? Se no per quali motivi?
- Q27. Si ritiene vi siano altre misure adottabili per assicurare un passaggio consapevole del cliente finale al mercato libero? Quali?

E. IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI IL SERVIZIO

Requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali

- 3.102 Al fine di garantire la selezione di esercenti il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti dotati di adeguate caratteristiche di affidabilità in termini di corretto e puntuale assolvimento dei propri obblighi di servizio pubblico sia nei confronti del cliente finale sia nei confronti degli altri soggetti della filiera elettrica, si intende subordinare l'ammissione alle procedure concorsuali all'obbligo di ciascun partecipante (sia operatori di libero mercato che esercenti la maggior tutela) di dimostrare individualmente il possesso di appositi requisiti di solidità economico-finanziaria, di natura gestionale e operativi, parzialmente differenziati in funzione dall'assetto del servizio che sarà implementato tra quelli prospettati al paragrafo 3.15.
- 3.103 Ciò in quanto nei *modelli 1* e 2 (in cui il sistema è potenzialmente esposto alla morosità degli esercenti) occorre selezionare i partecipanti alle gare sulla base di requisiti più stringenti sotto il profilo delle garanzie finanziarie richieste rispetto al *modello 1bis* in cui, invece, il sistema sarebbe maggiormente garantito rispetto al pagamento dei corrispettivi di rete e al versamento degli oneri generali di sistema.

41

- 3.104 L'affidabilità degli assegnatari del predetto servizio risulta, infatti, cruciale sia perché tali soggetti, essendo responsabili, in ultima istanza, della continuità della fornitura per i clienti sprovvisti di un fornitore, non possono essi stessi causare fallimenti di mercato o aggravi di costo per il sistema (es. incapacità operativa a erogare il servizio, insolvenza nei confronti dei gestori dei servizi di rete, ecc.) sia perché è verosimile ipotizzare che gli assegnatari del nuovo servizio, analogamente agli attuali esercenti la maggior tutela, tenderanno ad attrarre nel mercato libero i consumatori serviti in salvaguardia (cfr. *Appendice*).
- 3.105 A tal fine, l'Autorità intende formulare i propri orientamenti a partire dalle proposte già presentate al MiSe²⁷ con riferimento ai requisiti imprescindibili per l'ammissione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, prevedendo, tuttavia, alcuni requisiti addizionali in considerazione della funzione di ultima istanza assolta dal servizio in parola che nasce proprio con l'obiettivo di sopperire a temporanei fallimenti di mercato. Resta inteso che all'indomani dell'adozione del decreto ministeriale recante il predetto elenco, tutti gli esercenti dovranno conformarsi integralmente a quanto ivi previsto, in aggiunta agli eventuali ulteriori requisiti previsti per la partecipazione alle procedure concorsuali oggetto della presente consultazione.
- 3.106Per quanto concerne i *requisiti di solidità economico-finanziaria*, l'orientamento dell'Autorità è che il soggetto partecipante non sia in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, anche se in condizioni di continuità aziendale, ovvero non sia sottoposto a una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- 3.107 Concorreranno alla valutazione della solidità economico-finanziaria anche (i) il fatto che il partecipante, abbia versato per intero le garanzie richieste a Terna per l'accesso al servizio di dispacciamento e all'impresa di distribuzione in relazione al servizio di trasporto negli ultimi 12 mesi precedenti l'istanza di partecipazione alle gare, secondo le tempistiche previste dal relativo contratto (cfr. paragrafo 3.114) e (ii) la frequenza e la portata di eventuali pregressi ritardi di pagamento nei confronti di Terna o delle imprese distributrici. I criteri per la definizione della nozione di ritardo di pagamento saranno indicati anche in coerenza con le previsioni dei rispettivi codici di rete per l'accesso ai servizi.
- 3.108 Inoltre, a garanzia dell'adeguata capacità finanziaria delle imprese ammesse alle gare per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, si intende assoggettare i partecipanti ai seguenti obblighi: (a) avere versato interamente (anche per il tramite della società controllante)²⁸ un capitale sociale di valore minimo pari a € 50.000, (b) avere la

²⁷ Si veda al riguardo la deliberazione 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel.

 $^{^{28}}$ Nel caso in cui una società controlli più imprese di vendita il valore minimo è da intendersi per ciascuna impresa di vendita.

- certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati (ove disponibili), (c) costituire un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilità dell'offerta il cui valore e durata saranno determinati secondo criteri analoghi a quelli seguiti con riferimento alla disciplina della salvaguardia dei grandi clienti.
- 3.109 Per quanto concerne i <u>requisiti gestionali</u>, si intendono prevedere requisiti: (i) di onorabilità e professionalità degli amministratori della società che intende offrire il servizio e (ii) di adeguatezza delle forme societarie.
- 3.110 In dettaglio, con riferimento ai requisiti di onorabilità *strictu sensu* (i), si intende prevedere che i componenti dei consigli di amministrazione della società, i sindaci, i Direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i della stessa non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile, non siano stati interessati da precedenti condanne penali per bancarotta fraudolenta, nonché per reati di tipo bancario, commerciale, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica nonché in materia valutaria e tributaria.
- 3.111 Inoltre, non dovranno trovarsi nelle condizioni di cui sopra anche gli amministratori, i sindaci, i Direttori generali e il/i rappresentante/i legale/i di società appartenenti al medesimo gruppo societario (i) che svolgono attività di direzione e coordinamento sull'impresa partecipante alla gara, (ii) che svolgono attività di direzione e coordinamento sulla capogruppo della partecipante ovvero (iii) operanti nella vendita di energia elettrica e/o gas naturale ai clienti finali e soggette alla direzione e coordinamento di una delle società di cui ai punti (i) o (ii).
- 3.112 In merito all'adeguatezza delle forme societarie (ii), le imprese partecipanti dovranno essere costituite, alternativamente, in forma di (a) società per azioni, (b) società in accomandita per azioni, (c) società a responsabilità limitata, (d) società consortili costituite in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, (e) consorzi con attività esterna, (f) aziende speciali ovvero enti pubblici senza scopo di lucro definiti quali enti strumentali dell'ente locale e dotato di personalità giuridica o (g) cooperative.
- 3.113 Infine, con riferimento ai *requisiti di natura operativa*, l'Autorità intende subordinare l'ammissione alle procedure concorsuali alla condizione che tra le attività dell'impresa partecipante siano incluse quelle di vendita di energia elettrica come risultante dal certificato camerale, se avente sede in Italia, o nel caso di imprese avente sede all'estero, dallo statuto e dall'atto costitutivo in traduzione giurata.
- 3.114 Inoltre, si intende altresì valutare l'ipotesi di permettere la partecipazione alle gare solamente a quelle imprese in grado di approvvigionarsi direttamente sul mercato all'ingrosso (senza l'intermediazione di un soggetto terzo in qualità di utente del

dispacciamento e trasporto). Ciò in quanto, ove l'assetto del servizio sia configurato come prospettato nel *modello* 2, la capacità del soggetto partecipante di svolgere autonomamente tutte le prestazioni funzionali all'erogazione della fornitura ridurrebbe l'esposizione del sistema al potenziale rischio credito associato, invece, alla compresenza di più attori coinvolti in tali prestazioni. Nell'ipotesi di attuazione del *modello* 1 (ovvero *1bis*), il soddisfacimento di tale condizione sarebbe comunque un indicatore di affidabilità (anche sotto il profilo della solidità finanziaria) del partecipante in quanto il soggetto ammesso dimostrerebbe di saper svolgere in modo "professionale" l'attività di vendita di energia anche nella sua qualità di utente del trasporto.

- 3.115 Peraltro, nel prospettato scenario, si semplificherebbero gli oneri amministrativi associati alle verifiche del rispetto dei requisiti di solvibilità di cui al paragrafo 3.107 che, in caso contrario, dovrebbero essere constatati con riferimento a una pluralità di soggetti.
- 3.116 Ancora, sempre nell'ottica di affidare il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti a soggetti capaci di gestire adeguatamente il rapporto contrattuale con una platea di clienti potenzialmente vasta, si intende altresì assoggettare i partecipanti alle gare all'obbligo di avere rifornito, in qualità di controparte commerciale, negli ultimi 12 mesi precedenti all'istanza, un numero minimo di punti di prelievo nella titolarità di clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela²⁹ (ad es. compreso tra 50.000 e 100.000, o alternativamente determinato in misura percentuale a partire dalla dimensione media delle aree oggetto di assegnazione).
- 3.117 Successivamente all'ammissione alle procedure di selezione per l'erogazione del servizio e per tutto il periodo di assegnazione dello stesso, gli esercenti dovranno continuare a garantire il rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi da 3.106 a 3.113, con le seguenti distinzioni in funzione dell'assetto del servizio che sarà implementato.
- 3.118 In particolare, nel caso di implementazione del *modello 1*, il requisito attinente alla puntualità e regolarità di pagamento e di versamento delle garanzie di cui al paragrafo 3.107 dovrà essere rispettato nei confronti di Acquirente unico (in qualità di utente del dispacciamento degli esercenti) in luogo di Terna (come avviene, invece, nel *modello 2*).
- 3.119 Di converso, nell'ipotesi di attuazione del *modello 1bis* non vi sarebbe alcuna necessità di assoggettare gli esercenti al predetto requisito, in relazione ai punti riforniti in salvaguardia, atteso che, in simile scenario, il sistema sarebbe già garantito rispetto al pagamento dei corrispettivi di rete e al versamento degli oneri generali di sistema incassati dai clienti finali.

²⁹ I punti di prelievo in questione possono essere indistintamente nella titolarità di clienti serviti nel mercato libero oppure in maggior tutela.

- 3.120 Indipendentemente dal modello che sarà implementato, si sta poi valutando di considerare il predetto obbligo soddisfatto nella misura in cui gli esercenti risultino adempienti con riferimento non soltanto ai punti di prelievo riforniti nell'ambito del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti ma anche a quelli del libero mercato. Simile previsione avrebbe un effetto deterrente di potenziali comportamenti opportunistici da parte di taluni operatori che potrebbero essere indotti ad adempiere in maniera meno rigorosa ai loro obblighi di pagamento verso il sistema elettrico per i prelievi effettuati per rifornire i clienti del libero mercato.
- 3.121 Inoltre, a garanzia di un eventuale mancato assolvimento del servizio o di svolgimento dello stesso in difformità alle disposizioni previste, si intende richiedere ai soggetti assegnatari del servizio, la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di garanzia bancaria per ogni area territoriale assegnata, il cui valore sarà determinato anche in funzione della consistenza delle aree.
- 3.122 Qualora in esito ad opportune verifiche, sia accertato l'inadempimento ai requisiti prescritti da parte di un esercente, l'Autorità potrà accordargli un lasso di tempo, stabilito in funzione della gravità della violazione, per conformarsi agli stessi, alla scadenza del quale, in caso di perdurante inadempimento, decadrebbe dall'incarico. In questo scenario, i punti di prelievo rimasti privi dell'originario assegnatario del servizio, sarebbero riforniti con una delle modalità prospettate ai paragrafi 3.38 e seguenti.
- 3.123 Nell'ipotesi di decadenza dall'affidamento del servizio, l'esercente interessato dovrà darne notizia tempestivamente ai clienti interessati.
- 3.124 Al fine di fornire massima garanzia al cliente finale sull'affidabilità dell'esercente e intercettare per tempo ipotesi di mancato rispetto dei requisiti prescritti, l'Autorità sta altresì considerando la possibilità di effettuare un monitoraggio periodico, ad esempio su base semestrale, volto alla verifica del rispetto degli obblighi prescritti agli esercenti, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.
- 3.125 Per ultimo, si evidenzia che ulteriori adempimenti a garanzia delle offerte presentate dai partecipanti in sede di gara saranno valutati nell'ambito del successivo documento per la consultazione che avrà a oggetto il regolamento di gara.
 - Q28. Si condividono i requisiti di solidità economico-finanziaria prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?
 - Q29. Si condividono i requisiti gestionali prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?

- Q30. Si condividono i requisiti operativi prospettati? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?
- Q31. Si condivide l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti negli ultimi 12 mesi pari ad almeno 50.000 quale condizione di partecipazione alle procedure concorsuali? In caso contrario, si ritiene preferibile una soglia di clienti serviti pari a 100.000? Per quali motivi?
- Q32. Si condividono i requisiti che gli esercenti devono continuare a rispettare in esito all'assegnazione del servizio? Si ritiene debbano essere introdotti ulteriori requisiti a riguardo?
- Q33. Si ritiene corretto quanto prospettato in caso di perdita dei requisiti da parte dell'esercente? Se no per quali motivi?

Misure per favorire esiti concorrenziali delle procedure

- 3.126 Al fine di ridurre l'attuale concentrazione di mercato che caratterizza il mercato *retail* (cfr. *Appendice*) e aumentare la concorrenza tra gli operatori che parteciperanno alle gare per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, favorendo l'ingresso e/o l'aumento della quota di mercato di nuovi entranti, occorre definire le regole di partecipazione e aggiudicazione che presiedono alle procedure concorsuali in modo tale da promuovere un'adeguata partecipazione e al contempo ridurre, quanto più possibile, il vantaggio competitivo degli attuali esercenti la maggior tutela, molti dei quali verosimilmente parteciperanno alle gare.
- 3.127 Come già anticipato al paragrafo 3.125, tali regole saranno oggetto di un apposito documento per la consultazione, tuttavia, si intendono anticipare fin d'ora, le principali tematiche che saranno ulteriormente approfondite dall'Autorità.
- 3.128 Innanzitutto, occorre individuare un *set* informativo, quanto più esaustivo possibile, sulle caratteristiche dei punti di prelievo oggetto di assegnazione, da mettere a disposizione dei partecipanti, così da permettere a tutti di competere su un piano di parità nella formulazione delle offerte in sede di gara.
- 3.129 A titolo esemplificativo, rientrano tra le predette informazioni: (a) quelle attinenti alla composizione e alle caratteristiche dimensionali dell'area di assegnazione (come il numero totale di punti di prelievo e di volumi corrispondenti per ciascuna area, distinti per tipologia di cliente, ecc.) e (b) quelle sulla morosità dell'area, anch'esse distinte per tipologia di clientela (come il livello di *unpaid ratio* associato ai punti dell'area, con

- separata evidenza tra clienti disalimentabili e non disalimentabili, il tempo medio di pagamento dei clienti negli ultimi 2/3 anni, l'ammontare del credito in essere entro un certo arco temporale precedente le gare, il numero di punti di prelievo oggetto di richiesta di sospensione nell'ultimo anno, ecc.).
- 3.130 Inoltre, ove si decida di implementare l'assetto del servizio prefigurato al *modello* 2 occorrerebbe fornire ai partecipanti, in aggiunta alle informazioni di cui sopra, anche quelle attinenti al profilo di prelievo dei clienti attualmente serviti in tutela, ai fini della programmazione dei prelievi da parte degli esercenti.
- 3.131Le predette informazioni risultano, infatti, essenziali ai fini della stima, da parte dei partecipanti, dei costi associati all'erogazione del servizio in questione, che è, a sua volta, fondamentale per la formulazione di offerte competitive in sede di gara.
- 3.132 Sul tema in questione, si segnala fin d'ora che, ove possibile, le informazioni pre-gara saranno rese disponibili ai partecipanti per il tramite di Acquirente unico, tuttavia, poiché alcune di queste (come ad es. quelle inerenti alla morosità dei punti di prelievo) sono al momento nella sola disponibilità degli attuali esercenti la maggior tutela, occorrerà definire apposite procedure per la messa a disposizione di tali informazioni ai partecipanti e le relative tempistiche.
- 3.133 Inoltre, nell'ottica di favorire degli esiti di gara concorrenziali, sarà essenziale identificare delle aree di assegnazione del servizio: (i) di dimensione adeguata rispetto alla capacità dei potenziali partecipanti di servire i punti ivi inclusi, che potrebbero essere compresi tra 500.000 e 1.000.000 e (ii) sufficientemente omogenee sia in termini di numero di punti di prelievo sia di livelli di rischiosità del servizio (anche sotto il profilo della morosità) così da favorire la partecipazione in tutte le aree.
- 3.134 Ancora, la scelta del disegno delle procedure concorsuali (es. tipologia di asta e modalità di espletamento) e delle regole di aggiudicazione delle stesse dovrà parimenti rispondere all'obiettivo di prevenire comportamenti predatori e/o collusivi da parte dei partecipanti. A riguardo, dovrà altresì essere valutata l'opportunità di introdurre misure specifiche per prevenire l'esercizio di potere di mercato (ad es. tetti *antitrust* rispetto al numero massimo di aree che possono essere aggiudicate dallo stesso soggetto, ovvero tetti al prezzo offerto in sede di gara), fermo restando il necessario raccordo con il quadro legislativo vigente.
- 3.135 Per ultimo, occorre rammentare che attualmente la legge concorrenza non identifica il soggetto responsabile dell'organizzazione ed esecuzione delle procedure concorsuali, in ossequio alle regole stabilite dall'Autorità. A fronte di tale silenzio normativo e ferma restando la necessità di un intervento legislativo a riguardo, si potrebbe ipotizzare di affidare simile attività a un soggetto terzo e neutrale rispetto agli operatori di mercato che prenderanno parte alle gare, come per esempio Acquirente unico, che già oggi è

responsabile della esecuzione delle gare per l'assegnazione degli attuali servizi di ultima istanza del comparto sia elettrico che del gas naturale, ovvero altro soggetto con caratteristiche equivalenti.

- Q34. Quali informazioni si ritiene debbano essere messe a disposizione dei partecipanti alle gare ai fini della formulazione delle offerte e con quale granularità? Per quali motivi?
- Q35. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione di un numero minimo di punti di prelievo per esercente compreso tra 500.000 e 1.000.000? Se no per quali motivi?
- Q36. Indicare, in particolare, gli interventi e le tempistiche necessarie per l'adeguamento delle proprie strutture operative al fine di servire la predetta soglia minima di clienti finali.
- Q37. In alternativa quale dovrebbe essere il numero minimo di punti di prelievo da assegnare per esercente? Per quali motivi? Indicare, in particolare, i criteri che si ritiene debbano essere seguiti nella definizione della composizione delle aree di assegnazione del servizio.
- Q38. Quali misure si ritiene debbano essere implementate per garantire esiti concorrenziali delle procedure concorsuali? Per quali motivi?
- Q39. In particolare, indicare quali sono gli elementi che l'Autorità dovrà tenere in prioritaria considerazione per definire le aree territoriali (es. molteplici cluster omogenei ad esempio per tasso di morosità della clientela, contiguità geografica, ecc.)
- Q40. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure concorsuali, quale orizzonte temporale dovrebbe intercorrere tra la fase di assegnazione del servizio e quella di attivazione del servizio stesso? Per quali motivi?
- Q41. Chi si ritiene essere un soggetto idoneo alla gestione delle procedure concorsuali?

F. DURATA DEL PERIODO DI ASSEGNAZIONE SERVIZIO

3.136 Il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, a differenza della maggior tutela, dovrà essere assegnato per un periodo di tempo limitato, in esito al quale saranno indette delle

- procedure concorsuali per l'identificazione di nuovi esercenti responsabili di fornire il servizio.
- 3.137 Con riferimento al primo periodo di assegnazione del predetto servizio, anche in ragione dell'elevato numero di clienti coinvolti, l'Autorità intende prevedere una durata almeno pari a tre anni. Si ritiene, infatti, che simile arco temporale consenta agli esercenti di disporre di un tempo congruo per coprire i costi associati all'erogazione di un servizio a carattere temporaneo, evitando, al contempo il consolidamento di posizioni di vantaggio competitivo da parte dei primi con potenziali ricadute negative sugli esiti delle successive procedure concorsuali.
- 3.138 Inoltre, l'Autorità avrebbe a disposizione un lasso temporale sufficientemente lungo per analizzare gli esiti delle prime procedure concorsuali così da valutare eventuali migliorie e correttivi da apportare sia alle modalità di assegnazione del servizio che alle relative condizioni di erogazione per il periodo successivo.
- 3.139La durata del periodo di assegnazione, al pari degli altri aspetti della disciplina del predetto servizio sarà rivalutata in occasione delle prossime procedure concorsuali anche sulla base delle esperienze concretamente maturate in esito alle prime gare.
 - Q42. Si concorda con l'orientamento dell'Autorità di disporre l'assegnazione del servizio per un periodo iniziale di tre anni? Se no per quali motivi?
 - Q43. In alternativa quale dovrebbe la durata del periodo di assegnazione del servizio? Per quali motivi?

4 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

- 4.1 In ossequio a quanto disposto dalla legge concorrenza, il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti dovrebbe essere operativo a partire dall'1 luglio 2020 con riferimento sia alle piccole imprese che ai clienti domestici.
- 4.2 Come già evidenziato in premessa, tale orizzonte temporale appare fortemente critico non soltanto rispetto al tempo che sarebbe invece necessario per l'assegnazione e la successiva attivazione di un servizio in cui saranno verosimilmente riforniti milioni di clienti finali, ma anche rispetto alla capacità degli operatori di adeguare, così rapidamente, le proprie strutture operative al fine di essere in grado di formulare offerte e servire adeguatamente tanti nuovi clienti finali in modo da garantire che l'assegnazione del servizio si svolga in un contesto realmente competitivo in tutte le aree del paese.
- 4.3 A fronte di quanto in discorso, sarebbe quindi auspicabile un'implementazione graduale del servizio, che dia precedenza temporale ai clienti non domestici rispetto ai domestici (di numero ben più elevato).
- 4.4 La prospettata gradualità, che esigerebbe comunque gli interventi legislativi richiamati al paragrafo 1.14, non solo renderebbe gli interventi regolatori in questa sede prospettati operativamente più gestibili da parte dei soggetti che parteciperanno alle gare di assegnazione del servizio (in ragione del minor numero di clienti da servire nel più breve termine), ma permetterebbe altresì di tracciare un percorso di "apprendimento" durante il quale valutare, sulla base delle esperienze concretamente maturate, la necessità di eventuali modifiche e/o correttivi al servizio e alle procedure di assegnazione, a beneficio dei clienti finali.
 - Q44. Si condivide l'ipotesi di tracciare un percorso di implementazione graduale che veda dapprima l'implementazione del servizio per le piccole imprese e successivamente anche per i clienti domestici? Se no per quali motivi?
 - Q45. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio destinato rispettivamente alle piccole imprese e ai clienti domestici? Per quali motivi?
 - Q46. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'adeguamento delle proprie strutture operative per partecipare alle procedure per l'assegnazione del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti? Indicare, in particolare, gli interventi necessari e le relative tempistiche.

Q47. Quale orizzonte temporale si ritiene necessario ai fini dell'attivazione del servizio rispettivamente per le piccole imprese e per i clienti domestici? Per quali motivi?

APPENDICE: IL MERCATO RETAIL DELL'ENERGIA ELETTRICA

Nel 2018 complessivamente in Italia sono stati serviti circa 36,5 milioni di punti di prelievo di cui 29,5 milioni domestici, per un totale di circa 58,2 TWh di energia elettrica, e 7 milioni di punti di prelievo BT altri usi, per un totale di circa 71,4 TWh di energia. In termini di energia elettrica fornita complessivamente, si registra un lieve aumento rispetto all'anno 2017 sia per i clienti domestici che per i clienti BT altri usi (rispettivamente, +0.1% e +0.5%).

In **Figura 4** e in **Figura 6 Figura 6** riportata la distribuzione, con riferimento ai punti di prelievo e all'energia fornita, dei **clienti domestici** serviti nel mercato libero e in maggior tutela. Si rileva per il 2018 un aumento di 5 punti percentuali, rispetto al 2017, dei punti di prelievo domestici serviti nel mercato libero. Il dato di crescita, che continua dal 2012, è sostanzialmente confermato anche con riferimento all'energia fornita nel mercato libero.

A fronte dell'aumento del numero di clienti domestici nel mercato libero, il servizio di maggior tutela si conferma tuttavia ancora la modalità prevalente di approvvigionamento dell'energia elettrica per tali clienti (16,6 milioni).

In **Figura 5** e **Figura 7** è riportata la distribuzione, con riferimento ai punti di prelievo e all'energia fornita, dei **clienti BT altri usi** serviti nel mercato libero, nel servizio di maggior tutela e in salvaguardia.


Anche per i clienti BT altri usi serviti si registra una crescita di 5 punti percentuali rispetto al 2017 dei punti di prelievo nel mercato libero, cui corrisponde un aumento di 2 punti percentuali in termini di energia, in linea con la variazione osservata negli anni precedenti.


A differenza di quanto osservato per i clienti domestici, inoltre, con riferimento ai clienti BT altri usi il mercato libero rappresenta già la modalità prevalente di approvvigionamento dell'energia elettrica (i clienti BT altri usi serviti in maggior tutela risultano pari a 3 milioni).

di maggior tutela – Anni 2012-2018 DISTRIBUZIONE POD NEL MERCATO **DOMESTICI** 100% 21% 25% 90% 29% 32% 35% 39% 44% 80% 70% 60% 50% 79% 75% 40% 71% 68% 65% 61% 30% 56% 20% 10% 0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Figura 4 - Punti di prelievo clienti domestici serviti nel mercato libero e nel servizio di maggior tutela – Anni 2012-2018

Fonte dati: Elaborazioni dati dichiarati dagli operatori ai sensi della deliberazione ARG/elt 167/08.





Fonte dati: Elaborazioni dati dichiarati dagli operatori ai sensi della deliberazione ARG/elt 167/08.

- Anni 2012-2018 DISTRIBUZIONE VOLUMI NEL MERCATO **DOMESTICI** 100% 24% 90% 29% 33% 36% 38% 42% 80% 46% 70% 60% 50% 40% 76% 71% 67% 64% 62% 58% 30% 54% 20% 10%

Figura 6 - Energia elettrica fornita nel mercato libero e nel servizio di maggior tutela

Fonte dati: Elaborazioni dati dichiarati dagli operatori ai sensi della deliberazione ARG/elt 167/08.

2014

0%

2012

2013




2015

2016

2017

2018



Fonte dati: Elaborazioni dati dichiarati dagli operatori ai sensi della deliberazione ARG/elt 167/08.

Sotto l'aspetto della struttura di mercato, l'operatore di maggiori dimensioni risulta detenere nel mercato libero una quota estremamente significativa sia in termini di punti di prelievo che di volumi a livello nazionale: in termini di punti detiene infatti circa il 50% del segmento domestico e circa il 40% dei clienti BT altri usi, come evidenziato nella **Tabella 4**. Gli indici di concentrazione mostrano una situazione solo relativamente più concorrenziale per i clienti BT altri usi rispetto ai clienti domestici.

Tabella 4 - Indici di concentrazione a livello nazionale in termini di energia e di punti di prelievo per gruppo societario per i clienti che si approvvigionano sul mercato libero – Anni 2012-2018

			Clie	nti dome	estici					ВТ	Ր altri us	si		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
						in te	rmini di	energia						
нні	2.849	2.810	2.802	2.809	2.822	2.803	2.673	956	920	853	700	766	823	879
C1	50,2%	49,8%	49,4%	49,9%	50,4%	50,5%	49,3%	27,2%	26,9%	25,0%	22,9%	24,5%	25,9%	26,9%
C2	62,0%	63,0%	64,7%	64,8%	64,6%	63,9%	62,2%	33,4%	33,0%	33,5%	27,6%	29,3%	30,7%	32,0%
С3	72,8%	72,4%	73,4%	71,4%	69,8%	68,4%	67,0%	39,4%	37,8%	38,6%	31,9%	33,4%	34,3%	35,6%
						in t	termini d	li PdP						
ННІ	2.777	2.641	2.890	2.880	2.928	2.904	2.786	1698	1576	1592	1.664	1.630	1.706	1.675
C1	49,2%	47,7%	50,4%	50,7%	51,5%	51,5%	50,4%	38,3%	37,0%	37,6%	39,0%	38,9%	39,8%	39,5%
C2	62,3%	61,9%	66,0%	65,8%	65,8%	64,9%	63,5%	46,5%	43,8%	44,2%	44,1%	43,2%	45,5%	44,0%
C3	72,8%	70,6%	72,7%	71,2%	70,2%	69,6%	68,3%	53,0%	49,8%	50,3%	49,0%	47,3%	49,0%	47,6%

Fonte dati: Elaborazioni dati dichiarati dagli operatori ai sensi della deliberazione ARG/elt 167/08.

La struttura del settore elettrico è caratterizzata dalla presenza di gruppi societari all'interno dei quali figurano venditori che operano esclusivamente nel mercato libero e di gruppi in cui operano soggetti che forniscono sia il servizio di maggior tutela che il mercato libero.

La **Tabella 5** riporta le quote dell'energia fornita nel mercato libero detenute dai principali gruppi societari attivi esclusivamente sul mercato libero nel periodo 2012-2018.

Come si può notare, per i clienti domestici la quota di mercato libero detenuta da gruppi attivi esclusivamente sul mercato libero è andata decrescendo nel tempo, ad eccezione dell'ultimo anno per cui si registra un lieve aumento inferire all'1%. Tale tendenza non si riscontra invece per i clienti BT altri usi.

Tabella 5 - Quote di mercato libero rispetto all'energia dei gruppi attivi solo sul libero - Anni 2012-2018

		2012*	2013*	2014	2015	2016	2017	2018
a	Tutti i gruppi attivi solo sul libero	26,5%	23,1%	21,7%	19,5%	19,1%	18,7%	19,5%
domestici	Primi tre gruppi attivi solo sul libero	20,5%	16,6%	12,3%	9,8%	7,8%	6,50%	6,6%
Clienti BT altri	Tutti i gruppi attivi solo sul libero	49,6%	47,4%	51,1%	54,3%	51,6%	50,0%	48,5%
usi	Primi tre gruppi attivi solo sul libero	16,5%	14,2%	14,7%	10,2%	11,6%	10%	10%

^{*} La quota di mercato libero coperta complessivamente dai gruppi che non operano anche come esercenti la maggior tutela del 2012 è stata depurata dalla quota del gruppo ENI per garantire l'omogeneità dell'analisi con gli anni successivi, in quanto dal 2013 acquisisce un esercente la maggior tutela.

Fonte dati: Elaborazioni dati dichiarati dagli operatori ai sensi della deliberazione ARG/elt 167/08.

Analizzando, invece, i singoli soggetti attivi nel mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica nel 2019, si registra un numero complessivo di operatori pari a 573 che include sia esercenti la maggior tutela sia venditori nel mercato libero, tra questi 462 soggetti operano esclusivamente nel mercato libero, 57 sono esclusivamente esercenti la maggior tutela e 54 servono clienti sia in qualità di esercenti la maggior tutela che di venditori di mercato (cfr **Figura 8**).

Infine, anche in considerazione di quanto proposto in materia di requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, nell'anno 2019 i soggetti che hanno servito più di 50.000 clienti – domestici e BT altri usi – sono 32 pari a circa il 6% del totale degli operatori (cfr. **Figura 9**).




Figura 8 - Operatori attivi nel mercato

Fonte dati: Elaborazione dati monitoraggio ARERA, dati aggiornati a maggio 2019.




Figura 9 – Dettaglio operatori attivi nel mercato

Fonte dati: Elaborazione dati monitoraggio ARERA, dati aggiornati a maggio 2019.

Informazioni utili circa le dinamiche concorrenziali emergono anche dalla frequenza dei passaggi dei clienti finali tra le varie modalità di fornitura³⁰. Per ciascuna tipologia di cliente, i passaggi sono calcolati rispetto al numero di clienti attivi.

Per quanto riguarda i clienti domestici (cfr. Tabella 6 - Tabella 7 -

Tabella 8), nel 2018 i passaggi tra modalità di fornitura risultano pari a circa il 14%, sostanzialmente in linea con quelli dell'anno 2017 (13%).

Rispetto alle uscite dalla maggior tutela, nel 2018 risulta aver abbandonato tale servizio il 4,9% dei clienti domestici (4,4% del 2017), tra questi il 60,4% ha scelto sul mercato libero un fornitore collegato al distributore (in diminuzione rispetto al 2017 in cui erano il 68,7%), ciò avvalorando l'esistenza di un vantaggio nell'attrarre clienti per i fornitori storici.

Il numero di rientri dei clienti domestici nel servizio di maggior tutela da parte dei clienti domestici è pari a circa lo 0,2%, in lieve diminuzione rispetto al 2017 (0,3%).

I clienti già serviti nel mercato libero si mostrano invece più attivi: la tendenza al cambio di fornitore nel mercato libero è infatti in crescita. Nel dettaglio risulta aver cambiato venditore nel mercato libero circa il 9% dei clienti domestici (8,3% nel 2017).

Tabella 6 - Passaggi tra modalità di fornitura per i clienti domestici – Anni 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale passaggi	8,9%	10,7%	11,1%	10,7%	11,1%	13,0%	14,1%
da libero a libero	3,8%	5,2%	6,1%	6,4%	7,8%	8,3%	9,0%
uscite dalla maggior tutela	4,3%	4,9%	4,3%	3,6%	3,3%	4,4%	4,9%
rientri in maggior tutela	0,7%	0,7%	0,8%	0,7%	0,6%	0,3%	0,2%

Fonte dati: Elaborazione dati monitoraggio ARERA.

Tabella 7 - Uscite dal servizio di maggior tutela clienti domestici – Anni 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Uscite dal servizio di maggior tutela	4,4%	4,9%	4,3%	3,6%	3,3%	4,4%	4,9%

³⁰ Per passaggi tra modalità di fornitura si intendono i seguenti passaggi:

- da un fornitore sul mercato libero ad un altro;
- dal servizio di maggior tutela all'approvvigionamento sul mercato libero;
- dall'approvvigionamento sul mercato libero al servizio di maggior tutela (cd "rientri nella tutela").

di cui: verso fornitori dello stesso gruppo	2,2%	2,9%	2,7%	2,4%	2,1%	3,0%	3,0%
di cui: verso fornitori di altri gruppi	2,2%	1,9%	1,6%	1,2%	1,2%	1,4%	1,9%

Fonte dati: Elaborazione dati monitoraggio ARERA.

Tabella 8 - Incidenza uscite clienti domestici dalla maggior tutela verso fornitore collegato a distributore – Anni 2012-2018

S	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza uscite maggior tutela verso un fornitore collegato al DSO su totale uscite maggior tutela	50,4%	60,3%	62,9%	65,8%	64,7%	68,7%	60,4%

Fonte dati: Elaborazione dati monitoraggio ARERA.

L'analoga analisi dei passaggi tra modalità di fornitura per i **clienti BT altri usi** (cfr. **Tabella 9 - Tabella 10 -Tabella 11**) registrati nel 2018 mostra una situazione diversa da quella registrata per i clienti domestici, in quanto, da un lato, i clienti BT altri usi risultano essere più attivi, con una percentuale di passaggi di poco inferiore al 20% nel 2018; dall'altro, però, a differenza dei clienti domestici, tali passaggi risultano in leggera diminuzione rispetto all'anno 2017 (22%).

Rispetto all'uscita dalla maggior tutela, si osserva nel 2018 un leggero incremento rispetto all'anno precedente: dal 4,5% nel 2017 al 4,6% nel 2018, tra questi il 54,3% ha scelto un fornitore collegato al distributore come fornitore del mercato libero (59,5% nel 2017). Tale dato mostra quindi l'esistenza di un vantaggio nell'attrarre clienti per i fornitori storici anche con riferimento alle piccole imprese, sebbene più attenuato rispetto ai clienti domestici.

Il numero di rientri nel servizio di maggior tutela da parte dei clienti BT altri usi serviti nel mercato libero è pari a circa lo 0,4% in diminuzione rispetto al 2017 (0,7%).

In riferimento ai passaggi dei clienti nel mercato libero, sebbene si osservi un calo rispetto al dato del 2017, risultano avere cambiato venditore nel mercato libero il 14,7% dei clienti BT altri usi (16,9% nel 2017), confermando una maggiore dinamicità sul mercato di tale tipologia di clienti.

Tabella 9- Passaggi clienti BT altri usi - Anni 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totale passaggi	12,7%	16,3%	16,7%	16,5%	16,7%	22,1%	19,8%
da libero a libero	8,3%	11,0%	11,7%	11,8%	11,9%	16,9%	14,7%
uscite dalla maggior tutela	3,3%	4,2%	3,8%	3,6%	3,9%	4,5%	4,6%

rientri in maggior tutela	1.2%	1.1%	1.2%	1.2%	0.9%	0.7%	0.4%
recitive the mean great title tel	1,2/0	1,1/0	1,2/0	1,2/0	0,770	0,770	0,170

Fonte dati: Elaborazione dati monitoraggio ARERA.

Tabella 10 - Uscite dal servizio di maggior tutela BT altri usi - Anni 2012-2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Uscite dal servizio di maggior tutela	3,3%	4,2%	3,8%	3,6%	3,9%	4,5%	4,6%
di cui: verso fornitori dello stesso gruppo	1,5%	2,1%	2,0%	2,0%	2,2%	2,7%	2,5%
di cui: verso fornitori di altri gruppi	1,8%	2,1%	1,8%	1,6%	1,7%	1,8%	2,1%

Fonte dati: Elaborazione dati monitoraggio ARERA.

Tabella 11 - Incidenza uscite clienti BT altri usi dalla maggior tutela verso fornitore collegato al distributore

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza uscite maggior tutela verso un fornitore collegato al DSO su totale uscite maggior tutela	45,6%	49,7%	52,9%	55,9%	55,9%	59,6%	54,3%

Fonte dati: Elaborazione dati monitoraggio ARERA.